

P/REC/c



ROMA CAPITALE

DIPARTIMENTO PROGRAMMAZIONE E ATTUAZIONE URBANISTICA
U.O. CITTA' PERIFERICA

PIANO ESECUTIVO PER IL RECUPERO URBANISTICO DEL NUCLEO N. 8.1 - "COLLI DELLA VALENTINA"

MUN.

VI°

(ex VIII°)

Soggetto Proponente:

Associazione Consortile: "Colli della Valentina"
il Presidente pro tempore del Consorzio: Sig. Roberto Ilari



Gruppo di Progettazione:

Capo Gruppo:
Ing. Michele Mazzolini

Gruppo:
Arch. Marta Lattaioli
Ing. Marco Oddo Casano



Telefono / Fax: 06/88659525 - E-mail: michele.mazzolini@virgilio.it

Direttore Dipartimento Programmazione e Attuazione Urbanistica Dott. ssa Annamaria Graziano

Coordinamento Tecnico - Amministrativo:

Direttore U.O. Città Periferica Arch. Vittoria Crisostomi

Funz. Geom. Marco Fattori

Funz. Geom. Cosma Damiano Vecchio

Funz. Sist. Graf. Infor. Territ. Bruno De Lorenzo

Istrut. Tecn. Sist. Graf. Fabio De Minicis

Istrut. Tecn. Sist. Graf. Irene Torniai

Geom. Isabella Castellano

Geom. Mauro Ciotti

Geom. Rita Napolitano

Funz. Amm.: Floriana D'Urso; Istr. Amm. Monja Cesari

ROMA CAPITALE
DIPARTIMENTO PROGRAMMAZIONE
E ATTUAZIONE URBANISTICA
Direzione Trasformazione Urbana
U.O. Riqualificazione Urbana

COPIA CONFORME ALL'ORIGINALE
DEPOSITATO AGLI ATTI D'UFFICIO

Il Dirigente
Ing. Tonino Egiddi



COPIA CONFORME ALL'ORIGINALE

Tavola n.

12.4

VERIFICA DI ASSOGGETTABILITA' A V.A.S.
Rapporto Preliminare - Integrazione

Data: 27/12/2010

Aggiornamenti: 02/02/2016

CDV - TAV 12.4 - 2016

20

Maurizio Giumberti
Maurizio Giumberti



Regione Lazio
Area Urbanistica Copianificazione e Programmazione
Negoziate Roma Capitale e Città metropolitana
ALLEGATO ALLA NOTA N. 93288 DEL 19/02/2018

REGIONE LAZIO
PRESIDENZA GIUNTA REGIONALE

Copia conforme all'originale da integrare con le ~~modifiche, stralci~~
~~condizioni, integrazioni, raccomandazioni e prescrizioni~~ di cui alla
D.G.R. n° 139 del 2 MAR 2018
che si rilascia a Roma, il 13 GIU 2018



Il Funzionario Responsabile
Paola Pacifico

Paola Pacifico



COPIA CONFORME ALL'ORIGINALE

A handwritten signature in blue ink, appearing to be a stylized 'R'.



ROMA CAPITALE

Dipartimento Programmazione e Attuazione Urbanistica
Direzione programmazione e Pianificazione del territorio

Proponente: Consorzio “Colli della Valentina”

Elaborazione: Arch. Marta Lattaioli





COPIA CONFORME ALL'ORIGINALE

A handwritten signature in blue ink, consisting of a stylized, cursive script.

Sommaro

<i>Premessa</i>	6
1. La Valutazione Ambientale Strategica	8
1.1. La nascita della V.A.S.....	8
1.2. La normativa europea.....	9
1.3. La normativa nazionale.....	10
1.4. La normativa regionale.....	15
2. Struttura del Rapporto Preliminare	16
3. Le caratteristiche del Piano di Recupero “Colli della Valentina”	18
3.1. La localizzazione territoriale.....	18
3.2. I caratteri dell’area.....	18
3.3. Obiettivi ed azioni del Piano.....	19
3.4. I dati dimensionali del Piano.....	20
4. Il Quadro pianificatorio e la pertinenza del Piano	22
4.1. La pianificazione territoriale.....	22
4.1.1. Ambiti d’influenza territoriale.....	22
4.1.2. Gli strumenti della pianificazione territoriale.....	22
4.1.3. Analisi della pertinenza territoriale del Piano.....	23
4.2. La pianificazione ambientale.....	30
4.2.1. Ambiti d’influenza ambientale.....	30
4.2.2. Gli strumenti della pianificazione ambientale.....	33
4.2.3. Analisi della pertinenza ambientale del Piano.....	33
4.2.4. Verifica del Piano agli obiettivi di sostenibilità ambientale.....	46
5. L’analisi dei possibili impatti	48
6. Proposta di Soggetti competenti in materia ambientale (SCA)	50
7. Elenco Allegati	51



Premessa

Il presente documento integra e sostituisce il Rapporto Preliminare, già presentato all'Amministrazione Comunale, in seguito alle sedute del Tavolo Tecnico istituito dall'"Accordo" (articolo 2) ex art. 15 Legge 241/90 approvato con D.G.R. n. 258 del 13/05/2014 e D.G.C. n. 145 del 22/05/2014, di cui le richieste sono riportate nell'Allegato di Integrazione in coda al presente.

Inoltre contiene anche le integrazioni richieste dalla Regione Lazio – Direzione Regionale Territorio, Urbanistica, Mobilità e Rifiuti – Area Autorizzazioni Paesaggistiche e Valutazione Ambientale Strategica riportati sempre nell' Allegato di Integrazione in coda al presente.

Il presente Rapporto relativo al Piano di Recupero del toponimo n. 8.1 "Colli della Valentina", a seguire il *Piano*, è stato redatto sulla base delle prescrizioni dell'Art. 12 Titolo II del D. Lgs. 3 aprile 2006, n. 152 e s.m.i., recante "*Norme in materia ambientale*".

La normativa prevede per i piani ed i programmi ricadenti nei commi 3 e 3 bis dell'Art. 6 del D.Lgs. 16 gennaio 2008, n. 4, come il toponimo in oggetto, l'avvio della procedura di VAS ovvero della Verifica di Assoggettabilità a VAS che si estrinseca nella stesura del medesimo Rapporto Preliminare, strumento valutativo dei possibili impatti significativi sull'ambiente e sul patrimonio culturale provenienti dall'attuazione del *Piano*.

Il *Piano* difatti configurandosi come un vero e proprio Piano Attuativo di iniziativa privata, come previsto dalla D.C.C. n. 92 del 29 maggio 1997 (Adozione della Variante generale al PRG denominata "*Piano delle Certezze*"), va a ridisegnare con lo scopo di riqualificarla una porzione di città compresa nel perimetro indicato dell'A.C. con D.C.C. n. 33 del 19-20 marzo 2003.

Tale Piano fa parte di un progetto di ampio respiro nato negli anni '90 al fine di recuperare urbanisticamente i numerosi nuclei nati dal fenomeno dell'abusivismo, come fu fatto negli anni '70 con la perimetrazione delle zone "O".

Il concetto di Recupero affondando di fatto le sue origini nella tecnica del restauro dei beni storico - artistici - architettonici, si espande sino ad abbracciare il concetto di riuso delle risorse abitative e territoriali, passando attraverso il recupero dei centri storici e attraverso il recupero di periferie nate a partire dal secondo dopoguerra a seguito dell'incalzante domanda degli alloggi e dunque dell'abusivismo edilizio.



La concretizzazione di tali obiettivi è stata demandata a strumenti di pianificazione urbanistica con carattere attuativo (come i P.I.I. istituiti con la Legge 17 febbraio 1992, n. 179, i Pr.eU. previsti dalla Legge 4 dicembre 1993, n. 493, i C.d.Q. previsti dal D.M. 1072 e 1072 del 1 dicembre 1994 ed i P.R.U.S.S.T. del D.M. dell'8 ottobre 1998) che si sono andati oggi complessificando fino a divenire degli strumenti in grado di perseguire non solo la riqualificazione urbana dal punto edilizio, economico e sociale, ma anche quindi ambientale, convergendo verso la nozione di sviluppo sostenibile.

E proprio al fine di perseguire gli obiettivi più alti del recupero urbano il *Piano* in oggetto amplia l'originaria perimetrazione prevista dal PRG in modo da andare ad includere i lotti liberi interclusi per effettuare una ricucitura urbana tra i due comprensori individuati dall'A.C., quello di Colli della Valentina e di Monte Mentuccia, che andranno così a costituire un unico Consorzio e quindi un unico nucleo con una sua identità.

Si definirà infatti così un nuovo tessuto urbano, morfologicamente unitario e paesaggisticamente coerente, che troverà spazio al suo interno per la collocazione di tutte quelle opere di urbanizzazione, standard, elementi costruiti e non in grado di migliorare la qualità insediativa. Attualmente il Piano risulta in fase di adozione, e proprio a tale scopo è stato redatto il presente documento, in ottemperanza cioè a quanto previsto dall'Art. 4 comma 3 del D. Lgs. 3 aprile 2006, n. 152, il quale dispone la Valutazione Ambientale Strategica quale parte integrante del procedimento ordinario di adozione e approvazione.



1. La Valutazione Ambientale Strategica

1.1. La nascita della V.A.S.

La procedura di Valutazione Ambientale Strategica nasce dall'evoluzione delle procedure di V.I.A. affacciate negli anni '80 nel panorama europeo con la Direttiva 85/337/CEE.

In realtà la Direttiva rappresenta il primo tentativo normativo atto a regolamentare gli strumenti di cui si avvarrà un nuovo settore disciplinare, quello della progettazione ambientale, che inizia a muovere i suoi primi passi negli anni '60 in ambito universitario sospinto dalla necessità di integrare in un unico organismo didattico e di ricerca le diverse discipline che intervengono progettualmente nella strutturazione dell'ambiente fisico, onde governare il fenomeno del depauperamento delle risorse innescato con il boom economico nel secondo dopoguerra. Tra gli obiettivi della progettazione ambientale possiamo ascrivere sia la conservazione dell'ambiente, e quindi la tutela del patrimonio dei beni culturali e socio-culturali, sia l'innovazione dell'ambiente e dunque la gestione dei problemi relativi al processo del suo adeguamento alle mutevoli esigenze della società ed alla gestione delle risorse.

In sintesi potremmo affermare che essa partecipa al processo di trasformazione controllato dell'ambiente grazie alla sua peculiarità di orchestrare i diversi contributi e quindi di porsi come disciplina marcatamente trasversale.

E' di fatto sicuramente il tema principale della disciplina la capacità di mettere a confronto tutti i settori che concorrono, al fine di definire le conseguenze sull'ambiente di progetti o scelte urbanistiche.

Il primo strumento individuato per valutare gli impatti di un progetto sull'ambiente è stato proprio la procedura di V.I.A., nata con la direttiva sopra citata, che ha tuttavia ben presto dimostrato i limiti del suo ambito d'intervento confinato com'era solo in determinate categorie di progetti.

Infatti decisioni atte ad impattare negativamente sull'ambiente vengono prese al livello di piani e di programmi, prima che al livello del singolo progetto.

Da qui la nascita della V.A.S., ovvero di una valutazione ambientale compiuta a livello strategico, a livello della pianificazione.

1.2. La normativa europea

La procedura di V.A.S. è stata definita dalla direttiva 2001/42/CE, partorita sulla scorta del “Manuale per la valutazione d’impatto d’area vasta” pubblicato nel 1981 dall’Housing and urban Development Department degli USA.

La Direttiva forniva delle disposizioni da integrare nelle procedure esistenti degli Stati membri o da incorporare in procedure specificatamente stabilite, stabilendo come termine di adempimento il 21 marzo 2004; andiamo ad analizzarla più da vicino.

Per prima cosa la Direttiva introduce per la prima volta all’Art. 2 lettera b) il concetto di Valutazione Ambientale, definito come l’elaborazione di un rapporto di impatto ambientale, lo svolgimento di consultazioni, anche transfrontaliere ove necessario, la valutazione del rapporto e dei risultati delle consultazioni nell’iter decisionale, ed infine la messa a disposizione delle informazioni sulla decisione.

Per la redazione del suddetto rapporto viene fornito all’Allegato I un particolareggiato elenco delle informazioni che dovrà contenere, tra cui alla lettera f) “*i possibili effetti significativi sull’ambiente*”.

Successivamente all’Art. 3 individua gli ambiti di applicazione, tra cui ricadono chiaramente piani e programmi che potrebbero avere effetti significativi sull’ambiente, ovvero effetti che dovranno includere quelli secondari, cumulativi, sinergici, a breve, medio e lungo termine, permanenti e temporanei.

Inoltre all’Art. 4 puntualizza un aspetto di rilevante importanza, ovvero che la suddetta valutazione “deve essere effettuata durante la fase preparatoria del piano o del programma ed anteriormente alla sua adozione o all’avvio della relativa procedura legislativa”.

Tale valutazione dovrà essere effettuata sulla scorta di consultazioni, gestite dagli Stati membri, tra questi e le autorità designate dagli stessi e che per loro specifiche competenze possono essere interessate agli effetti portati dall’attuazione di un tale piano.

Infine, prescrivendo l’obbligo di dare comunicazione dell’eventuale adozione del piano al pubblico, alle autorità ed agli Stati membri, si fa garante della trasparenza del processo decisionale (secondo quanto previsto dall’Art. 9).



1.3. La normativa nazionale

In realtà nonostante la Direttiva europea avesse fissato un termine per il recepimento da parte degli Stati membri, come sopra ricordato, l'Italia ha adempiuto alle prescrizioni della Comunità con grande ritardo ovvero solo con il D. Lgs. 3 aprile 2006, n. 152 (*"Codice dell'Ambiente"*) che disciplinava nella seconda parte la V.A.S.

Inoltre la Repubblica Italiana sospese praticamente da subito l'entrata in vigore della seconda parte del decreto fino al 31 luglio 2007, motivando questo differimento con la complessità della materia ambientale.

Successivamente la seconda parte del decreto venne modificata prima dal D. Lgs. 16 gennaio 2008, n. 4 *"Ulteriori disposizioni correttive ed integrative del D. Lgs. 3 aprile 2006, n.152 recante norme in materia Ambientale"*, e poi dal D. Lgs. 29 giugno 2010, n. 128 *"Modifiche ed integrazioni al D. Lgs. 3 aprile 2006, n. 152 recante norme in materia ambientale a norma dell'Art. 12 della L. 18 giugno 2009, n. 69"*.

Nel dettaglio possiamo osservare come l'articolazione della procedura di V.A.S. individuata dal D. Lgs. 3 aprile 2006, n. 152 sia l'esatta attuazione di quella delineata dalla Direttiva 2001/42/CE. Infatti all'Art. 5 come definizione di procedimento di V.A.S. ritroviamo la stessa della Direttiva. Tuttavia da segnalare tra le definizioni riportate all'Art. 5 comma 1 lettera t) l'introduzione di una *"procedura di verifica preventiva"* ovvero

"il procedimento preliminare che precede la presentazione della proposta di piano o programma, oppure la presentazione del progetto, attivato allo scopo di definire se un determinato progetto debba essere sottoposto a valutazione ambientale strategica oppure se un determinato progetto debba essere assoggettato alla procedura di valutazione di impatto ambientale".

In seguito all'Art. 7 individua l'ambito di applicazione così come riportato:

"1. Sono soggetti a valutazione ambientale strategica i piani e i programmi di cui al comma 2, nonché, qualora possano avere effetti significativi sull'ambiente e sul patrimonio culturale, quelli di cui ai commi 3 e 4. Sono altresì sottoposte a valutazione ambientale strategica le modifiche di cui al comma 5.

2. Fatta salva la disposizione di cui al comma 3, sono sottoposti a valutazione ambientale strategica:

a) i piani e i programmi che presentino entrambi i requisiti seguenti:

1) concernano i settori agricolo, forestale, della pesca, energetico, industriale, dei trasporti, della gestione dei rifiuti e delle acque, delle telecomunicazioni, turistico, della pianificazione territoriale o della destinazione dei suoli;

2) contengano la definizione del quadro di riferimento per l'approvazione, l'autorizzazione, l'area di localizzazione o comunque la realizzazione di opere ed interventi i cui progetti sono sottoposti a valutazione di impatto ambientale in base alla normativa vigente;

b) i piani e i programmi concernenti i siti designati come zone di protezione speciale per la conservazione degli uccelli selvatici e quelli classificati come siti di importanza comunitaria per la protezione degli habitat naturali e della flora e della fauna selvatica.

3. Sono altresì sottoposti a valutazione ambientale strategica i piani e i programmi, diversi da quelli di cui al comma 2, contenenti la definizione del quadro di riferimento per l'approvazione, l'autorizzazione, l'area di localizzazione o comunque la realizzazione di opere ed interventi i cui progetti, pur non essendo sottoposti a valutazione di impatto ambientale in base alle presenti norme, possono tuttavia avere effetti significativi sull'ambiente e sul patrimonio culturale, a giudizio della sottocommissione competente per la valutazione ambientale strategica.

4. I piani e i programmi di cui al comma 2 che determinano l'uso di piccole aree a livello locale e le modifiche dei piani e programmi di cui ai commi 2 e 3 che siano già stati approvati sono sottoposti a valutazione ambientale strategica solo se possono avere effetti significativi sull'ambiente.

5. Ai fini dell'applicazione dei commi 3 e 4, l'autorità competente all'approvazione del piano o del programma deve preliminarmente verificare se lo specifico piano o programma oggetto di approvazione possa avere effetti significativi sull'ambiente secondo i criteri di cui all'Allegato II alla parte seconda del presente decreto. Analoga verifica deve essere eseguita quando si tratti di approvare una modifica di un piano o programma già approvato.

6. Nell'esame dei singoli casi e nella specificazione dei tipi di piani e di programmi di cui al comma 2 devono essere consultate le altre autorità che, per le loro specifiche competenze ambientali, possono essere interessate agli effetti sull'ambiente dovuti all'applicazione del piano o del programma oggetto d'esame. Per i piani ed i programmi la cui approvazione compete ad organi dello Stato deve comunque essere acquisito il parere della Commissione di cui all'articolo 6.

7. Le conclusioni adottate ai sensi dei commi 5 e 6, comprese le motivazioni del mancato esperimento della valutazione ambientale strategica, debbono essere messe a disposizione del pubblico.

8. Sono comunque esclusi dal campo di applicazione delle norme di cui alla parte seconda del presente decreto:

a) i piani e i programmi destinati esclusivamente a scopi di difesa nazionale caratterizzati da somma urgenza o coperti dal segreto di Stato;

b) i piani e i programmi finanziari o di bilancio;

c) i piani e i programmi relativi agli interventi di telefonia mobile soggetti alle disposizioni di cui all'articolo 87 del decreto legislativo 1° agosto 2003, n. 259”;



e soprattutto definisce con puntualità agli Articoli successivi le tempistiche della procedura.

Tuttavia occorre attendere il D. Lgs. 16 gennaio 2008, n. 4, integrato poi con il D.Lgs. 29 giugno 2010, n. 128, per trovare l'introduzione della Verifica di Assoggettabilità, ovvero come definito dall' Art. 5 comma 1 lettera m) la verifica attivata allo scopo di valutare ove previsto se piani, programmi o progetti possono avere un impatto significativo sull'ambiente e devono essere sottoposti alla fase di valutazione secondo le disposizioni del Decreto.

Alla lettere rispettivamente p) e q) inoltre da segnalare anche l'importante introduzione delle definizioni di autorità competente ed autorità procedente: la prima è identificata con la pubblica amministrazione cui compete l'adozione del provvedimento di verifica di assoggettabilità, l'elaborazione di un parere motivato, etc, mentre la seconda con la p.a. che elabora il piano ovvero la p.a. che recepisce, adotta e approva il piano o programma.

Ma di considerevole rilievo risultano essere gli Artt.6, 11 e 12, poiché all' Art. 6 viene esteso l'ambito di applicazione individuato all' Art. 7 del precedente D. Lgs. 3 aprile 2006, n. 152 come di seguito riportato:

1. La valutazione ambientale strategica riguarda i piani e i programmi che possono avere impatti significativi sull'ambiente e sul patrimonio culturale.

2. Fatto salvo quanto disposto al comma 3, viene effettuata una valutazione per tutti i piani e i programmi:

a) che sono elaborati per la valutazione e gestione della qualità dell'aria ambiente, per i settori agricolo, forestale, della pesca, energetico, industriale, dei trasporti, della gestione dei rifiuti e delle acque, delle telecomunicazioni, turistico, della pianificazione territoriale o della destinazione dei suoli, e che definiscono il quadro di riferimento per l'approvazione, l'autorizzazione, l'area di localizzazione o comunque la realizzazione dei progetti elencati negli allegati II, III e IV del presente decreto;

b) per i quali, in considerazione dei possibili impatti sulle finalità di conservazione dei siti designati come zone di protezione speciale per la conservazione degli uccelli selvatici e quelli classificati come siti di importanza comunitaria per la protezione degli habitat naturali e della flora e della fauna selvatica, si ritiene necessaria una valutazione d'incidenza ai sensi dell'articolo 5 del decreto del Presidente della Repubblica 8 settembre 1997, n. 357, e successive modificazioni.

3. Per i piani e i programmi di cui al comma 2 che determinano l'uso di piccole aree a livello locale e per le modifiche minori dei piani e dei programmi di cui al comma 2, la valutazione ambientale e' necessaria qualora l'autorità competente valuti che possano avere impatti significativi sull'ambiente, secondo le disposizioni di cui all'articolo 12.

3-bis. L'autorità competente valuta, secondo le disposizioni di cui all'articolo 12, se i piani e i programmi, diversi da quelli di cui al paragrafo 2, che definiscono il quadro di riferimento per l'autorizzazione dei progetti, possono avere effetti significativi sull'ambiente.

4. Sono comunque esclusi dal campo di applicazione del presente decreto:

- a) i piani e i programmi destinati esclusivamente a scopi di difesa nazionale caratterizzati da somma urgenza o coperti dal segreto di Stato;
- b) i piani e i programmi finanziari o di bilancio;
- c) i piani di protezione civile in caso di pericolo per l'incolumità pubblica.

5. La valutazione d'impatto ambientale, riguarda i progetti che possono avere impatti significativi sull'ambiente e sul patrimonio culturale.

6. Fatto salvo quanto disposto al comma 7, viene effettuata altresì una valutazione per:

- a) i progetti di cui agli allegati II e III al presente decreto;
- b) i progetti di cui all'allegato IV al presente decreto, relativi ad opere o interventi di nuova realizzazione, che ricadono, anche parzialmente, all'interno di aree naturali protette come definite dalla legge 6 dicembre 1991, n. 394.

7. La valutazione e' inoltre necessaria per:

- a) i progetti elencati nell'allegato II che servono esclusivamente o essenzialmente per lo sviluppo ed il collaudo di nuovi metodi o prodotti e non sono utilizzati per più di due anni;
 - b) le modifiche o estensioni dei progetti elencati nell'allegato II;
 - c) i progetti elencati nell'allegato IV;
- qualora in base alle disposizioni di cui al successivo articolo 20 si ritenga che possano avere impatti significativi sull'ambiente.

8. Per i progetti di cui agli allegati III e IV, ricadenti all'interno di aree naturali protette, le soglie dimensionali, ove previste, sono ridotte del cinquanta per cento.

9. Le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano possono definire, per determinate tipologie progettuali o aree predeterminate, sulla base degli elementi indicati nell'allegato V, un incremento nella misura massima del trenta per cento o decremento delle soglie di cui all'allegato IV. Con riferimento ai progetti di cui all'allegato IV, qualora non ricadenti neppure parzialmente in aree naturali protette, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano possono determinare, per specifiche categorie progettuali o in particolari situazioni ambientali e territoriali, sulla base degli elementi di cui all'allegato V, criteri o condizioni di esclusione dalla verifica di assoggettabilità.

10. L'autorità competente in sede statale valuta caso per caso i progetti relativi ad opere ed interventi destinati esclusivamente a scopo di difesa nazionale. La esclusione di tali progetti dal campo di applicazione del decreto, se ciò possa pregiudicare gli scopi della difesa nazionale, e' determinata con decreto interministeriale del Ministro della difesa e del Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare.

11. Sono esclusi in tutto in parte dal campo di applicazione del presente decreto, quando non sia possibile in alcun modo svolgere la valutazione di impatto ambientale, singoli interventi disposti in via d'urgenza, ai sensi dell'articolo 5, commi 2 e 5 della legge 24 febbraio 1992, n. 225, al solo scopo di salvaguardare l'incolumità delle persone e di mettere in sicurezza gli immobili da un pericolo imminente o a seguito di calamità. In tale caso l'autorità competente, sulla base della documentazione immediatamente trasmessa dalle autorità che dispongono tali interventi:

- a) esamina se sia opportuna un'altra forma di valutazione;
- b) mette a disposizione del pubblico coinvolto le informazioni raccolte con le altre forme di valutazione di cui alla lettera a), le informazioni relative alla decisione di esenzione e le ragioni

per cui e' stata concessa;

c) informa la Commissione europea, tramite il Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare nel caso di interventi di competenza regionale, prima di consentire il rilascio dell'autorizzazione, delle motivazioni dell'esclusione accludendo le informazioni messe a disposizione del pubblico.;

all'Art. 11 viene definita la modalità di svolgimento della Valutazione Ambientale Strategica::

1. La valutazione ambientale strategica e' avviata dall'autorità procedente contestualmente al processo di formazione del piano o programma e comprende, secondo le disposizioni di cui agli articoli da 12 a 18:

- a) lo svolgimento di una verifica di assoggettabilità;
- b) l'elaborazione del rapporto ambientale;
- c) lo svolgimento di consultazioni;
- d) la valutazione del rapporto ambientale e gli esiti delle consultazioni;
- e) la decisione;
- f) l'informazione sulla decisione;
- g) il monitoraggio.

2. L'autorità competente, al fine di promuovere l'integrazione degli obiettivi di sostenibilità ambientale nelle politiche settoriali ed il rispetto degli obiettivi, dei piani e dei programmi ambientali, nazionali ed europei:

- a) esprime il proprio parere sull'assoggettabilità delle proposte di piano o di programma alla valutazione ambientale strategica nei casi previsti dal comma 3 dell'articolo 6;
- b) collabora con l'autorità proponente al fine di definire le forme ed i soggetti della consultazione pubblica, nonché l'impostazione ed i contenuti del Rapporto ambientale e le modalità di monitoraggio di cui all'articolo 18;
- c) esprime, tenendo conto della consultazione pubblica, dei pareri dei soggetti competenti in materia ambientale, un proprio parere motivato sulla proposta di piano e di programma e sul rapporto ambientale nonché sull'adeguatezza del piano di monitoraggio e con riferimento alla sussistenza delle risorse finanziarie.;

3. La fase di valutazione e' effettuata durante la fase preparatoria del piano o del programma ed anteriormente alla sua approvazione o all'avvio della relativa procedura legislativa. Essa e' preordinata a garantire che gli impatti significativi sull'ambiente derivanti dall'attuazione di detti piani e programmi siano presi in considerazione durante la loro elaborazione e prima della loro approvazione .

4. La VAS viene effettuata ai vari livelli istituzionali tenendo conto dell'esigenza di razionalizzare i procedimenti ed evitare duplicazioni nelle valutazioni.

5. La VAS costituisce per i piani e programmi a cui si applicano le disposizioni del presente decreto, parte integrante del procedimento di adozione ed approvazione. I provvedimenti amministrativi di approvazione adottati senza la previa valutazione ambientale strategica, ove prescritta, sono annullabili per violazione di legge.

mentre infine all'Art. 12 viene fornita una dettagliata descrizione del procedimento di Verifica di Assoggettabilità :

“1. Nel caso di piani e programmi di cui all'articolo 6, comma 3, l'autorità procedente trasmette all'autorità competente, su supporto cartaceo ed informatico, un rapporto preliminare comprendente una descrizione del piano o programma e le informazioni e i dati necessari alla verifica degli impatti significativi sull'ambiente dell'attuazione del piano o programma, facendo riferimento ai criteri dell'allegato I del presente decreto.

2. L'autorità competente in collaborazione con l'autorità procedente, individua i soggetti competenti in materia ambientale da consultare e trasmette loro il documento preliminare per acquisirne il parere. Il parere e' inviato entro trenta giorni all'autorità competente ed all'autorità procedente.

3. Salvo quanto diversamente concordato dall'autorità competente con l'autorità procedente, l'autorità competente, sulla base degli elementi di cui all'allegato I del presente decreto e tenuto conto delle osservazioni pervenute, verifica se il piano o programma possa avere impatti significativi sull'ambiente.

4. L'autorità competente, sentita l'autorità procedente, tenuto conto dei contributi pervenuti, entro novanta giorni dalla trasmissione di cui al comma 1, emette il provvedimento di verifica assoggettando o escludendo il piano o il programma dalla valutazione di cui agli articoli da 13 a 18 e, se del caso, definendo le necessarie prescrizioni.

5. Il risultato della verifica di assoggettabilità, comprese le motivazioni, deve essere reso pubblico.”

1.4. La normativa regionale

Come previsto dall'Art. 50 del D. Lgs. 3 aprile 2006, n. 152 la Regione Lazio ha provveduto ad adeguare il proprio ordinamento a quanto previsto dalla seconda parte del medesimo decreto attinente la Valutazione Ambientale Strategica, anche se per la maggior parte la legislazione regionale si articola rimandando proprio al suddetto.

La prima legge regionale che riguarda il settore, la L.R. 11 agosto 2008, n. 14 recante “Assestamento del bilancio annuale e pluriennale 2008 - 2010 della Regione Lazio” difatti all'Art. 1 comma 19 afferma proprio che “in attesa della legge regionale di disciplina della valutazione Ambientale strategica” e della Valutazione d'Impatto Ambientale, per i procedimenti di V.A.S. e V.I.A. di competenza regionale si applica quanto previsto dalla parte seconda del D. Lgs. 3 aprile 2006, n. 152 e successive modifiche”.

Pur tuttavia definisce un aspetto molto rilevante al comma 20 dello stesso, ovvero che l'Autorità regionale competente in materia di V.A.S. è identificabile con la struttura regionale

dell'Assessorato competente in materia di utilizzo, tutela e valorizzazione delle risorse ambientali (ora Assessorato all'Ambiente ed alla Cooperazione tra i popoli).

Poi con la Deliberazione di Giunta Regionale del 15 maggio 2009, n. 363 avverrà l'approvazione di "Disposizioni applicative in materia di VIA e VAS al fine di semplificare i procedimenti di valutazione ambientale", anche se in realtà tali dispositivi si concretizzano in indicazioni per la "semplificazione delle procedure di semplificazione e di rilascio di pareri ambientali", come al punto A dell'Allegato, e per "l'integrazione dei provvedimenti di V.I.A. e V.A.S." come al punto C dello stesso; e con la Determina del 21 ottobre 2009, n. 4962 si individueranno più concretamente le modalità per la determinazione degli oneri istruttori in materia di V.I.A. e V.A.S.

Ma occorrerà attendere la D.G.R. 5 marzo 2010, n. 169 per avere delle vere e proprie "Disposizioni Operative in merito alle procedure di VAS" e l'individuazione dell'autorità competente in materia di V.A.S. nell'Assessorato all'Ambiente ed alla Cooperazione tra i popoli, più precisamente nell'Area Valutazione Impatto Ambientale afferente allo stesso.

2. Struttura del Rapporto Preliminare

Da quanto si evince dunque dal precedente paragrafo 1.3 il presente Rapporto costituisce proprio il cuore della Verifica di Assoggettabilità, verifica a cui il Piano risulta essere sottoposto in quanto come anticipato in premessa ricadente negli ambiti individuati dall'Art. 6 comma 3 del D. Lgs. 16 gennaio 2008, n.4.

Il documento è stato redatto come previsto dal D. Lgs. 16 gennaio 2008, n. 4 e poi dal D. Lgs. 29 giugno 2010, n. 128 sulla base dei criteri individuati dall'Allegato I riportati a seguire:

"1. Caratteristiche del piano o del programma, tenendo conto in particolare, dei seguenti elementi:

- *In quale misura il piano o il programma stabilisce un quadro di riferimento per progetti ed altre attività, o per quanto riguarda l'ubicazione, la natura, le dimensioni e le condizioni operative o attraverso la ripartizione delle risorse;*
- *La pertinenza del piano o del programma per l'integrazione delle considerazioni ambientali, in particolare al fine di promuovere lo sviluppo sostenibile;*
- *Problemi ambientali pertinenti al piano o al programma;*

- *La rilevanza del piano o del programma per l'attuazione della normativa comunitaria nel settore dell'ambiente (ad es. piani e programmi connessi alla gestione dei rifiuti o alla protezione delle acque).*

2. *Caratteristiche degli impatti e delle aree che possono essere interessate, tenendo conto in particolare, dei seguenti elementi:*

- *Probabilità, durata, frequenza e reversibilità degli impatti;*
- *Carattere cumulativo degli impatti;*
- *Natura transfrontaliera degli impatti;*
- *Rischi per la salute umana o per l'ambiente (ad es. in caso di incidenti);*
- *Entità ed estensione nello spazio degli impatti (area geografica e popolazione potenzialmente interessate);*
- *Valore e vulnerabilità dell'area che potrebbe essere interessata a causa:*
 - *delle speciali caratteristiche naturali o del patrimonio culturale,*
 - *del superamento dei livelli di qualità ambientale o dei valori limite dell'utilizzo intensivo del suolo;*
- *Impatti su aree o paesaggi riconosciuti come protetti a livello nazionale, comunitario o internazionale."*

Inoltre a corredo della presente relazione e a supporto dunque dell'analisi effettuata come previsto da normativa, il Rapporto si costituisce anche di una serie di allegati che aspirano proprio a creare un supporto certo e dimostrato alle deduzioni effettuate in questa sede e risultano così organizzati:

- Allegato A (Allegato relativo alla Pianificazione Territoriale), articolato in
 - Allegato A - **P.T.P.**
 - Allegato A - **P.T.P.R.**
 - Allegato A - **P.T.P.G.**
 - Allegato A - **P.R.G.**
 - Allegato A - **Carta Storica, Archeologica, Monumentale e Paesistica del Suburbio e dell'Agro romano**
 - Allegato A - **Variante generale adottata con D.C.C. N. 92/1997 "Piano delle Certezze"**
 - Allegato A - **Piano Regionale dei Parchi e delle Riserve**
- Allegato B (Allegato relativo alla Pianificazione Ambientale), articolato in
 - Allegato B - **AREA TEMATICA: ATMOSFERA**

- Allegato B - AREA TEMATICA: BIOSFERA
- Allegato B - AREA TEMATICA: IDROSFERA
- Allegato B - AREA TEMATICA: GEOSFERA
- Allegato B - AREA TEMATICA: PAESAGGIO E BENI CULTURALI
- Allegato B - AREA TEMATICA: SALUTE UMANA

3. Le caratteristiche del Piano di Recupero “Colli della Valentina”

3.1. La localizzazione territoriale

Il Piano come già anticipato in premessa interessa due comprensori denominati “Colli della Valentina” e “Monte Mentuccia”, costituenti un unico consorzio denominato “Colli della Valentina” e raccolti in un unico toponimo all’interno del Municipio VI.

Il toponimo ricade nel quadrante est della città, ma al di fuori del GRA tra la Via Casilina e la Via Prenestina, e si struttura intorno a Via dell’Acqua Vergine (ex strada comunale terranova-Salone) che si ricongiunge alla Via Collatina ed alla Via Prenestina.

Da queste ultime è possibile accedere al GRA e quindi anche al tratto urbano della A24, garantendo così al nucleo un agevole ed efficace accesso a livello territoriale.

Un po’ più difficoltoso invece risulta l’accesso attraverso mezzi di trasporto pubblico: se per il trasporto pubblico su gomma vi sono le fermate di alcune linee Atac sulla Via Prenestina e Collatina, per il trasporto pubblico su ferro possiamo segnalare la non eccessiva distanza dalla stazione Ponte Mammolo della Linea B e della Stazione di Tor Sapienza, La Rustica e Salone della FR2.

3.2. I caratteri dell’area

L’area nel suo complesso come già anticipato si sviluppa a cavallo della Via dell’Acqua Vergine su un sito pianeggiante posto a 50 m s.l.m.

Essa si costituisce per la maggior parte di lotti costruiti abusivamente tra gli anni ’60 e ’80 con tipologia edilizia a villino uni o plurifamiliare nel comprensorio Colli della Valentina, e con tipologia anche a palazzina fino a 4 piani nel comprensorio Monte Mentuccia.

La distribuzione interna avviene mediante una fitta rete di strade carrabili consortili, asfaltate per la maggior parte ma affatto dotate di marciapiedi e spazi per il parcheggio.

A livello di urbanizzazioni secondarie si rilevano solo quelle presenti nei vicini nuclei di Colle Prenestino e di La Rustica, mentre internamente al comprensorio Colli della Valentina rileviamo solo la presenza di un asilo nido privato.

Appare dunque evidente come il nucleo risulti assolutamente sottodimensionato per quanto attiene la dotazione di servizi e standard di legge, mancanze a cui darà risposta l'attuazione del Piano proposto con gli interventi di riqualificazioni previsti.

Pur tuttavia occorre sottolineare che le perimetrazioni proposte dall'A.C. di Roma onde selezionare e contenere le superfici da includere nel processo di riqualificazione, a partire dalla D.C.C. n. 92/1997 fino alle successive (da ultima l'approvazione del Nuovo P.R.G.), hanno sempre incluso principalmente lotti edificati, rendendo così inattuabile il necessario reperimento di spazi e l'altrettanto indispensabile coinvolgimento di altri consorziati proprietari di lotti adiacenti parzialmente edificati e non.

Inoltre si ricorda, come risulterà evidente dalla analisi riportata a seguire relativa al Quadro Pianificatorio di riferimento del Piano, sia di carattere territoriale che ambientale, che il nucleo risulta anche interessato dalla presenza di:


- un elettrodotto di media tensione che lo attraversa trasversalmente;
- una condotta dell'acquedotto comunale che lo taglia ad ovest;
- vincoli di natura idrogeologica e paesaggistica;

tutti aspetti cioè che riducono ancora di più la superficie utilizzabile ai fini del Recupero.

Da qui dunque la decisione di comprendere, come accennato in premessa, una serie di aree esterne al perimetro del nucleo originario individuato dall'A.C., nel rispetto dei criteri e dei dispositivi messi a punto dal comune di Roma e riassunti nelle linee guida approvate con D.C.C. del 21 dicembre 2009, n. 122.

3.3. Obiettivi ed azioni del Piano

Entrando ancor più nello specifico si riportano a seguire gli obiettivi perseguiti e le azioni concrete previste dal Piano, obiettivi ed azioni che risultano essere stati individuati a fronte di un'attenta analisi territoriale ed ambientale come dimostrerà ancor meglio il successivo confronto tra questi ed il Quadro Pianificatorio di riferimento.

OBIETTIVI  AZIONI

Recupero del Nucleo e miglioramento della qualità insediativa	Opere di urbanizzazione primaria e secondaria
	Dotazione di standard residenziali (servizi, parcheggi, verde)
Adeguamento del rapporto tra costi e benefici per il recupero del Nucleo con la realizzazione di opere di urbanizzazione	Realizzazione di nuove cubature
	Cessione di aree all'Amministrazione Comunale
Creazione di un tessuto urbano morfologicamente unitario e riconoscibile	Ricucitura tra i due comprensori di Colli della Valentina e Monte Mentuccia
	Creazione di opportune pause tra spazi costruiti e non e messa a sistema degli stessi mediante dei percorsi pedonali
Mantenimento dell'impronta verde del toponimo e favoreggiamento della adeguata permeabilità e aerazione del Nucleo	Diffusa dislocazione di aree verdi
	Utilizzazione delle aree limitrofe a quelle già a concentrazione edilizia per la collocazione delle cubature
Rispetto dei caratteri ambientali	Dislocazione delle volumetrie e degli standard in funzione di criteri ambientali, quali l'orografia, il soleggiamento, la ventilazione, etc.
Tutela delle aree vincolate	Sedimi vincolati non interessati dalla realizzazione delle cubature previste dal <i>Piano</i>

3.4. I dati dimensionali del Piano

Le azioni individuate hanno dunque lo scopo di attuare gli obiettivi generali del Piano, e daranno vita ad un nuovo Nucleo, vivibile e di elevata qualità.



Il nuovo assetto sarà definito concretamente dalle aree nelle quali si andrà a concentrare la nuova edificazione e dalle aree destinate a standard (servizi, verde, parcheggi): le prime selezionate cercando il più possibile di sfruttare gli ambiti limitrofi alle aree già a concentrazione edilizia, questo sia per compromettere il meno possibile l'impronta ed il rapporto tra costruito e non del Nucleo, sia per tentare di ridefinire le preesistente da un punto di vista morfologico; le seconde individuate in prossimità delle infrastrutture esistenti e di progetto ed in modo da garantire un'agevole fruibilità da parte di tutti i consorziati data la vicinanza alle aree dove si andranno ad insediare le nuove cubature.

Di fatto praticamente le aree a standard si concentreranno maggiormente lungo Via dell'Acqua Vergine, già corridoio per la mobilità da N.P.R.G., mentre le aree della nuova edificazione in continuità con le prime si andranno però a dislocare in posizioni più riparate, lungo il perimetro del Consorzio verso l'Agro romano, privilegiando così quell'equilibrato rapporto tra costruito e paesaggio che caratterizza il toponimo.

Ovviamente il tutto come già ribadito nel pieno rispetto di vincoli e tutele gravanti sull'area.

Nel dettaglio i dati dimensionali del Piano sono i seguenti:

DATI DIMENSIONALI			
STATO DI FATTO	Superficie: 9,00 ha	DA PROGETTO	Superficie proposta: 15,77 ha
	S.U.L. esistente: 15.793 mq		S.U.L. totale aggiuntiva: 12.620 mq
	N° ab.: 341		S.U.L. ad esito: 28.413 mq
	Densità: 37,89 ab/ha		N° ab. ad esito: 644
			Densità: 40,84 ab/ha
			i.f.t.: 0,156 mq/mq (*)

(*) L'Art. 13 comma 3 della D.C.C. del 21 dicembre 2009, n. 122 prevede di aumentare a 0,156 mq/mq (0,5 mc/mq), in variante al P.R.G., gli indici di fabbricabilità territoriale per i lotti liberi e parzialmente edificati e di incrementare a 0,25 mq/mq (0,8 mc/mq) l'indice medio fondiario relativo a tutti i lotti liberi con destinazione di area fondiaria del piano esecutivo.

STANDARD URBANISTICI DI PROGETTO			
	STANDARD COMPLESSIVI	STANDARD RESIDENZIALI	STANDARD NON RESIDENZIALI
Servizi	4.388 mq	4.388 mq	-
Verde	9.942 mq	8.229 mq	1.713 mq
Parcheggi	8.143 mq	3.860 mq	4.283 mq

4. Il Quadro pianificatorio e la pertinenza del Piano

I caratteri salienti delle azioni previste dal Piano sono stati tratteggiati in coerenza con la pianificazione sovraordinata vigente, pianificazione che coordina sia gli aspetti propriamente TERRITORIALI che quelli AMBIENTALI.

Per tematiche propriamente territoriali intendiamo quelle legate all'utilizzazione del suolo, mentre per tematiche ambientali quelle relative alle condizioni ambientali quali atmosfera, biosfera, idrosfera, geosfera, rifiuti, rumore e rischio naturale.

In realtà i due "tipi" di pianificazione risultano come appare evidente intimamente interconnessi e l'evoluzione delle diverse realtà territoriali dipenderà dunque dall'insieme degli esiti prodotti dalle scelte di tutti gli strumenti che compongono il processo decisionale.

4.1. La pianificazione territoriale

4.1.1. Ambiti d'influenza territoriale

Gli ambiti d'influenza territoriale del Piano riguardano la scala Regionale, Provinciale e Comunale, poiché gli effetti dell'intervento urbanistico si vanno necessariamente ad interfacciare con la complessità dell'insieme delle componenti territoriali alle diverse scale diventandone essi stessi parte costituente.

Di fondamentale importanza risulta dunque il raffronto tra le azioni del *Piano* e le prescrizioni di tale pianificazione nei diversi ambiti, poiché lo scopo di quest'ultima risiede proprio nella gestione del territorio secondo un'ottica globale al fine di promuovere un uso equilibrato del territorio, conciliando varie questioni tra cui l'uso del suolo, gli aspetti economici, sociali ed ecologici.

Ed anche se palesemente il nucleo oggetto di *Piano*, in quanto realizzato abusivamente, costituisce chiaramente un esempio di non razionale uso del suolo, il *Piano* porterà con sé una ridefinizione del tessuto insediativo tale da attuare uno sfruttamento mirato del suolo e un'urbanizzazione ordinata, contribuendo di conseguenza così a creare le condizioni quadro per il miglioramento della qualità della vita collettiva ed individuale e per un equilibrato sviluppo economico.

4.1.2. Gli strumenti della pianificazione territoriale

Tra gli strumenti di pianificazione territoriale di riferimento del *Piano* ricordiamo:

- Piano Territoriale Paesistico (P.T.P.), approvato con L.R. 6 luglio 1998, n. 24;
- Piano Territoriale Paesistico Regionale (P.T.P.R.), adottato con D.G.R. 25 luglio 2007, n. 556;
- Piano Territoriale Provinciale Generale (P.T.P.G.), approvato con D.C.P. 18 gennaio 2010, n. 1;
- Piano Regolatore Generale (P.R.G.), approvato con D.C.C. 12 febbraio 2008, n. 18.

4.1.3. Analisi della pertinenza territoriale del Piano

Iniziando dall'analizzare la pertinenza del *Piano* rispetto alla Pianificazione Territoriale Paesistica, che mira ovvero alla pianificazione paesistica ma anche alla tutela dei beni e delle aree sottoposti a vincolo paesistico, possiamo innanzitutto osservare che l'area del *Piano* risulta compresa nel **P.T.P. di Roma ambito territoriale n. 15/9 "Valle dell'Aniene"** ed in particolare negli elaborati:

- **Tavola serie E/1 – C - W** – Rilievo dei vincoli paesaggistici;
- **Tavola serie E/3 "e"** – Classificazioni delle aree ai fini della tutela;
- **Tavola serie E/3 "e" bis** – Tutela dei beni di interesse archeologico e storico monumentale;
- **Tavola serie E/3 "e" ter** – Tutela dei beni di interesse ambientale di tipo geomorfologico, naturalistico e paesistico.

Il P.T.P. di riferimento fa parte del gruppo dei 29 PP.TT.PP. redatti ed adottati dalla Giunta Regionale dal 1985 al 1993 e approvato come già ricordato con L.R. 6 luglio 1998, n. 24.

In particolare dalla lettura della **Tavola serie E/1 – C – W** osserviamo che il Nucleo "Colli della Valentina" risulta stretto, limitato, a nord-est e sud-ovest tra due fasce che individuano aree classificate come Bn°, ovvero "Aree già vincolate da D.D.M.M. ex Lege 1 giugno 1939, n. 1089". Pur tuttavia due piccolissime porzioni del toponimo, di superficie irrisoria, risultano incluse all'interno di dette aree, porzioni che tra l'altro non saranno interessate da nuova edificazione ma dalla collocazione di standard pubblici quali verde e parcheggi sull'estremo nord-est del perimetro che intercetta il vincolo, e dal mantenimento dello status quo sull'estremo sud-ovest del perimetro che intercetta l'altra fascia di vincolo (vd. Allegato A – P.T.P., Figg. 1,2).

Dalla **Tavola serie E/3 "e"** si evince come tutta l'area interessata dal Piano sia classificata come "Zona di tutela limitata (Titolo III, capo V) – Sottozona TLb/8, ovvero di tutela limitata con

trasformazioni sottoposte a prescrizioni particolari”, dove generalmente è consentita la realizzazione di nuovi edifici e opere infrastrutturali.

Inoltre l'intera superficie del Nucleo risulta letteralmente attraversata trasversalmente da una fascia denominata *“Area di rispetto dei beni d'interesse archeologico (Artt. 11,15,16)”*, da cui si espande sia verso la parte nord-est che sud-ovest un'ulteriore area di vincolo denominata *“Area di rispetto preventivo dei beni d'interesse archeologico”*.

Alcuni tratti dei comparti edificatori previsti dal Piano si andranno a sovrapporre a tali fasce di rispetto, data la presenza di numerosi vincoli all'interno del Nucleo che ha impedito come già accennato in precedenza il reperimento di aree per la realizzazione di standard e cubature, comunque non previa verifica (vd. Allegato A – P.T.P., Figg. 3,4).

Invece nella **Tavola serie E/3 “e” bis** si osserva ancora come l'intera superficie del Nucleo risulta attraversata trasversalmente da un *“Area di rispetto (Artt. 11,15)2* ovvero un *“Area dei beni d'interesse archeologico”*, da cui si espande sia verso la parte nord-est che sud-ovest un'ulteriore area di vincolo denominata *“Area di rispetto preventivo dei beni d'interesse archeologico”* (vd. Allegato A – P.T.P., Figg. 5,6).

Infine dalla **Tavola serie E/3 “e” ter** che definisce *“Beni d'interesse ambientale di notevole o media o limitata consistenza e/o estensione, continuità, omogeneità, stato di conservazione e valore paesaggistico, e aree di rispetto di beni d'interesse ambientale di tipo geomorfologico e naturalistico”*, si deduce che solo la parte terminale a nord-est del toponimo, interessata a valle della realizzazione del Piano come precedentemente anticipato dalla localizzazione di standard pubblici quali verde e parcheggi, risulta ricadere all'interno di un'area di rispetto ambientale di tipo geomorfologico e naturalistico data la presenza del fosso di Torre Angela (vd. Allegato A – P.T.P., Figg. 7,8).

Dunque in definitiva il Piano rispetta le prescrizioni che a livello territoriale interessano l'area, fatta eccezione per il vincolo archeologico che non prevede la totale inedificabilità ma la esecuzione di necessarie verifiche cui si provvederà in fase esecutiva.

Passiamo ad analizzare in seconda battuta la Pianificazione Territoriale Paesistica Regionale di riferimento con lo strumento ad essa deputato il **P.T.P.R.**, introdotto dalla stessa L.R. n. 6 luglio 1998, n. 24. Innanzitutto occorre specificare che il P.T.P.R. risulta ancora soltanto adottato, e dopo

la sua definitiva approvazione sostituirà tutti i PP.TT.PP. vigenti costituendo così un unico piano paesaggistico per l'intero ambito regionale, omogeneo nelle norme e nei riferimenti.

“Il PTPR classifica le aree sottoposte a vincolo ai sensi della L. 29 giugno 1939, n. 1497 per zone e individua le modalità di tutela dei beni di cui all'articolo 1 della L. 8 agosto 1985, n. 431, in conformità alle disposizioni contenute nel Capo II della presente legge.” (Art.22 L.R. 6 luglio 1998, n. 24)

Inoltre tale piano ha portato una grande novità a livello di pianificazione poiché la sua organizzazione avviene per categorie di “paesaggio” ovvero il P.T.P.R. ha declinato la valutazione e l'attribuzione dei valori del paesaggio non più attraverso i precedenti e canonici regimi differenziati di tutela (integrale, paesaggistica, orientata, limitata ed altri a cui rapportare la prevalenza o meno degli strumenti urbanistici vigenti), bensì attraverso la lettura e l'associazione degli spazi territoriali della Regione al riconoscimento di prevalenti categorie di paesaggio, individuate secondo canoni convenzionali ma di semplice e diretta comprensione, a cui attribuire gli usi compatibili e congrui con i beni paesaggistici da salvaguardare.

Esso infatti individua n. 4 categorie: sistema dei paesaggi naturali, sistema dei paesaggi agricoli, sistema dei paesaggi insediativi, aree con caratteri specifici; e si articola nei seguenti elaborati grafici:

- **Sistemi ed ambiti di paesaggio - Tavole A**
- **Beni paesaggistici - Tavole B**
- **Beni del patrimonio naturale e culturale - Tavole C**
- **Proposte comunali di modifica dei PTP vigenti – Tavole D**
- **Aree agricole identitarie - Tavole**

Esaminando dunque la collocazione del nostro toponimo all'interno della **Tavola A – Sistemi e ambiti del paesaggio** si evince che tutta la superficie perimetrata dall'A.C. come Nucleo da recuperare rientra all'interno del “*Sistema insediativo*” come “*Paesaggio degli insediamenti urbani*”, mentre i “*lembi*” che sono stati inseriti con l'ampliamento del perimetro dal Piano esecutivo e che vedono la collocazione dei comparti edificatori e dei necessari standard ricadono nel “*Sistema insediativo*” in quanto “*Paesaggio degli insediamenti in evoluzione*”; soltanto una piccola area inserita dalla nuova perimetrazione e posizionata lungo il perimetro ad est, che tuttavia non risulta interessata da alcun intervento, ricade nel “*Sistema ed ambiti del paesaggio, Sistema del paesaggio naturale*” “*poiché si configura come “Paesaggio naturale in continuità” ricadente*

all'interno della "Fascia di rispetto delle coste marine, lacuali e dei corsi d'acqua" (vd. Allegato A – P.T.P.R., Fig. 1).

Inoltre da segnalare l'inserimento di tutta la parte est del Nucleo, costituita dal comprensorio Monte Mentuccia e da parte di Colli della Valentina, tra i contenuti della **Tavola C - Beni del patrimonio naturale** in quanto incluso nello "Schema del Piano regolatore dei parchi Areali" (vd. Allegato A – P.T.P.R., Fig. 2).

Nella **Tavola D – Proposte comunali ai P.T.P. vigenti** la superficie del Nucleo definita dal perimetro originario risulta classificata tra le "Aree urbanizzate"; mentre le singole superfici dei due comprensori, Monte Mentuccia e Colli della Valentina, con l'esclusione dunque della parte centrale di ricucitura tra i due, risulta essere oggetto di "Osservazioni preliminari proposte dai Comuni". Inoltre gran parte del territorio del toponimo, con esclusione della parte di Colli della Valentina verso sud-ovest, ricade all'interno dell' "Inviluppo dei beni paesaggistici Art. 34 lett. a/b D. Lgs. 22 gennaio 2004, n. 42 – Art. 22 L.R. 6 luglio 1998, n. 24" (vd. Allegato A – P.T.P.R., Fig. 3).

Infine nella **Tavola a) – Agro Tiburtino – Prenestino**, facente parte del corpus delle Tavole relative alle Aree agricole identitarie, si evince come il Piano vada praticamente a confinare lungo il perimetro nord-est con l'area dell'Agro Tiburtino – Prenestino, detto anche Agro romano antico che comprende un triangolo di territorio che si estende da Tivoli lungo la Via Prenestina verso Galliciano fino all'area urbana di Palestrina. Da sottolineare come tutto l'Agro sia caratterizzato da un'elevata ricchezza di beni non solo archeologici ma anche naturalistici, appieno rispettati dalle azioni previste dal Piano (vd. Allegato A – P.T.P.R., Fig. 4).

In definitiva, mantenendo uno sguardo sinottico sulle azioni del Piano e sulle prescrizioni della Pianificazione Territoriale Paesistica, si evince che sono stati rispettati vincoli e disposizioni. Per quanto poi attiene la Pianificazione Territoriale Provinciale Generale essa si concretizza mediante l'attuazione del **P.T.P.G.** (previsto dalla L.R. 22 dicembre 1999, n. 38), strumento urbanistico atto a tutelare e promuovere i caratteri ed i valori del territorio provinciale e ad indirizzare i processi di trasformazione e di sviluppo, in coerenza con le direttive regionali e nei limiti del campo di interessi provinciali.

Il P.T.P.G. si colloca ovvero ad un piano intermedio nel sistema di pianificazione, poiché assolve compiti complessi di programmazione di area vasta e di coordinamento dell'azione urbanistica degli enti locali per gli aspetti di interesse sovra comunale.

In tal senso risulta di interessante esame la collocazione che trova il *Piano* all'interno degli Elaborati strutturali del P.T.P.G. in particolare della **Tavola TP2** che riporta il "*Disegno programmatico di struttura: sistema ambientale, sistema della mobilità, sistema insediativo morfologico, sistema insediativo funzionale*": infatti in base alle "*Direttive di disegno di struttura delle costruzioni insediative urbane complesse ed elementari*" qui individuate il *Piano* risulta proprio "*campo preferenziale di organizzazione degli insediamenti*", e risulta attraversato da Via dell'Acqua Vergine segnalata come Rete Viaria di "*1° livello metropolitano*" (vd. *Allegato A – P.T.P.G., Fig. 1*).

A livello di Pianificazione Comunale il nuovo **P.R.G.** è stato approvato con D.C.C. 12 febbraio 2008, n. 18 ed è ormai vigente a seguito della pubblicazione sul Bollettino Ufficiale della Regione Lazio avvenuta il 14 marzo 2008; il nuovo P.R.G. definisce, dopo più di quarant'anni, nuove regole per orientare lo sviluppo di Roma definendo come principi guida l'orizzonte metropolitano, il decentramento e

policentrismo, la tutela ambientale e del patrimonio storico-culturale, l'aumento di servizi e di funzioni urbane per le periferie.

In sede di approvazione il Consiglio Comunale ha anche ratificato l'accordo siglato dal Sindaco di Roma e dal Presidente della Regione, sentito il Presidente della Provincia, relativo agli esiti della Conferenza di Coopianificazione in cui è stato operato il vaglio congiunto di Comune, Regione e Provincia al fine di conformare il Piano adottato alle previsioni degli strumenti di pianificazione e di settore, di ambito regionale, provinciale o statale.

Il nuovo P.R.G. si compone di **Elaborati prescrittivi** ed **Elaborati gestionali**: i primi articolati da un lato nelle **Norme Tecniche d'Attuazione** e dall'altro in un gruppo di carte denominato **Sistemi e Regole** e negli elaborati **Rete Ecologica** che rappresentano proprio il riscontro territoriale delle direttive dettate dalle N.T.A.; i secondi, aventi lo scopo di rendere concretamente realizzabili le previsioni del Piano, sono quindi costituiti da un insieme corposo di tavole, relazioni etc. che offrono riferimenti storici, ambientali, infrastrutturali etc. quali ad esempio quelle che riguardano il nostro *Piano* ovvero l'**Elaborato G1 – Carta della Qualità**, e l'**Elaborato G5 – Sistema delle Infrastrutture Tecnologiche**. A questi Elaborati si vanno ad unire poi quelli frutto della Conferenza della già citata Conferenza di Coopianificazione individuanti modifiche o integrazioni. Oltre al corpus vero e proprio del nuovo P.R.G. occorre tenere presente anche l'esistenza di ulteriori strumenti approvati dallo stesso o con i quali comunque si vanno a definire tutele ed

eventuali vincoli che influenzano il livello di trasformazione comunale e dunque del *Piano* proposto, tra i quali ricordiamo:

- **Carta Storica, Archeologica, Monumentale e Paesistica del Suburbio e dell'Agro Romano** (vedi art. 16 comma 2 delle N.T.A. del P.R.G. approvato);
- **Variante generale adottata con D.C.C. n.92/1997 - "Piano delle Certezze"** riportanti le aree di salvaguardia delle sorgenti dell'Acqua Vergine ai sensi del D.P.R. n. 236/98 e della D.G.R. n. 6795/95 e s.m.i.;
- **Piano Regionale dei Parchi e delle Riserve** approvato con D.G.R. n. 8098/92 e con D.C.C. n. 162/96.

In particolare dunque esaminando il *Piano* di recupero proposto all'interno delle prescrizioni della Pianificazione Comunale potremmo osservare innanzitutto che nella **Tavola Sistemi e Regole** il Nucleo originario del piano è definito all'interno della "*Città da ristrutturare*" tra i "*Nuclei di edilizia ex abusiva da recuperare*", mentre la porzione di superficie centrale compresa tra i due comprensori, per altro già fortemente compromessa, ed alcune aree perimetrali, tutti inseriti successivamente all'interno del nuovo perimetro, risultano collocate all'interno del "*Sistema ambientale – Agro Romano*" come "*Aree agricole*" (vd. *Allegato A – P.R.G., Fig. 1*); collocazione e destinazione che risulta anche dalla medesima tavola derivata dalla Conferenza di Coopianificazione definita **All.Sub. B – 3°*4 – Foglio 3*.12/19** (vd. *Allegato A – P.R.G., Fig. 2*).

Per quanto invece attiene la relazione tra il *Piano* ed i principali ecosistemi del territorio comunale occorre esaminare la **Tavola Rete Ecologica**, secondo la quale il toponimo viene definito all'interno della "*Struttura della Rete Ecologica*" come "*Componente primaria (aree A)*" ovvero ecosistema a più forte naturalità; infatti sono definite componente primaria le aree naturali protette di cui all'art.64 delle N.T.A, i parchi agricoli di cui all'art. 64bis delle stesse e, se non incluse tra questi, le aree proposte quali parchi regionali dalle Deliberazioni di Consiglio Comunale nn. 39/1995 e 162/1996, come nel caso del nostro Piano, etc.

Nella stessa Tavola inoltre una porzione dell'estremo nord-est del Nucleo, non interessata secondo progetto da edificazione, risulta compreso nella "*Componente della Rete Ecologica – da Sistemi e Regole – Sistema ambientale – Agro romano*" come parte del "*Reticolo idrografico principale*" (vd. *Allegato A – P.R.G., Figg. 3,4*), infatti a circa 1,5 km a nord-est si trovano le sorgenti dell'Acqua Vergine, sorgenti che risultano tra le più importanti tra quelle presenti all'interno del complesso vulcanico dei Colli Albani, di cui l'ambito fa parte, con una portata complessiva di circa 900 lt/sec.

Collocazioni e destinazioni queste esposte che risultano anche dalla Conferenza di Coopianificazione come visibile dal **Foglio 4*.12/19** (vd. *Allegato A – P.R.G., Fig. 5*).
In ultimo comunque in merito agli aspetti ecologici occorre sottolineare che alla base del concepimento del *Piano* sussiste proprio l'intento di mantenere l'impronta verde del toponimo, attuato soprattutto mediante una dislocazione diffusa degli spazi a verde.

Raffrontando l'intervento di recupero con la Pianificazione Comunale sul piano gestionale, vediamo come in base a quanto si evince dalla lettura della **Carta della Qualità, Tavola Serie G1.12 foglio 12 e Tavola Serie G1.19 foglio 19** il Piano risulta interessato, in posizione quasi baricentrica ed in corrispondenza di area non interessata da alcun intervento, da "Preesistenze archeologico – monumentali" ovvero "Preesistenze visibili certe da perimetrale" identificabili nella struttura del casale di Monte Mentuccia (vd. *Allegato A – P.R.G., Fig. 6*).

Inoltre sempre a livello gestionale, in base a quanto si deduce dall'**Elaborato G5 – Sistema delle Infrastrutture Tecnologiche**, il perimetro est risulta intercettare appena un'"*Infrastruttura a rete di superficie*", ovvero una linea di media tensione, per la riduzione del cui impatto è prevista anche una fascia di rispetto di misura tale da risultare coerente con le indicazioni maggiormente cautelative in materia di elettrosmog (vd. *Allegato A – P.R.G., Fig. 7*).

Infine analizziamo la coerenza del *Piano* con ulteriori strumenti già presentati che ribadiscono e/o dettagliano vincoli e tutele.

In primis osservando la **Carta Storica, Archeologica, Monumentale e Paesistica del Suburbio e dell'Agro Romano – Tavola 16 S**, che sottolinea l'interesse storico – monumentale dell'area individuando sempre in posizione baricentrica rispetto al Nucleo sia dei "Beni lineari", ovvero un "Antico tracciato" che attraversa l'intera superficie del toponimo in direzione sud-est nord-ovest, sia dei "Beni areali", ovvero "n.344 Aree di frammenti fittili", si evince che il Piano ha il più possibile posto attenzione alla tutela di queste aree non coinvolgendole per la quasi totalità in nessun intervento, eccezion fatta per delle piccole porzioni a nord - ovest e sud - est (vd. *Allegato A - Carta Storica, Archeologica, Monumentale e paesistica del suburbio e dell'Agro Romano, Figg. 1,2*).

In secundis analizzando la **Variante generale adottata con D.C.C. n.92/1997 - "Piano delle Certezze" Tavola 16 S** troviamo conferma che la superficie di *Piano* individuata dal nuovo perimetro ricade all'interno delle zone "*F1 – Ristrutturazione urbanistica, Aree di completamento*", tranne che per un'area terminale a nord classificata come "*G1 – Parco vincolato*" e "*Zona di rispetto – D.G.R. n. 6795/95 e s.m.i. – Aree di salvaguardia delle Sorgenti dell'Acqua Vergine*" in
Roma Capitale

cui tuttavia trovano collocazione da progetto un'area parcheggio e verde pubblico (vd. *Allegato A – Piano delle Certezze, Fig. 1*).

In ultimo dal **Piano Regionale dei Parchi e delle Riserve** si evince che il toponimo non è inserito all'interno del perimetro del Parco Valle dell'Aniene (vd. *Allegato A – Piano Regionale dei Parchi e delle Riserve, Fig. 1*).

Dunque anche l'analisi delle ulteriori tutele e vincoli presenti risulta coerente con le destinazioni del *Piano*.

4.2. La pianificazione ambientale

4.2.1. Ambiti d'influenza ambientale

Per effettuare una valutazione relativamente al rapporto che sussiste tra le indicazioni del *Piano* e le condizioni più propriamente ambientali, occorre definire innanzitutto le aree tematiche ambientali di riferimento e dunque d'influenza.

A tale scopo ci viene in soccorso in particolar modo l'ISPRA (Istituto Superiore per la Protezione e la Ricerca Ambientale) grazie al quale riusciamo ad individuare delle Aree Tematiche ambientali d'interesse ovvero: Atmosfera, Biosfera, Idrosfera, Geosfera, Paesaggio e beni culturali, e Salute umana.

Ognuna di queste Aree può essere a sua volta articolata in Temi per la definizione dei quali vengono individuati degli Indicatori, ovvero strumenti in grado di fornire informazioni in forma sintetica di un fenomeno più complesso o di rendere visibile un andamento.

Tali Indicatori possono essere secondo il Sistema DPSIR, sistema più largamente condiviso rispetto al PSR (Pressione – Stato - Risposta), di cinque tipologie: Indicatori Determinanti, identificabili con le attività ed i processi antropici che causano le pressioni; Indicatori di Pressione, che descrivono variabili che direttamente causano problemi ambientali; Indicatori di Stato, che individuano gli aspetti della natura che si modificano sotto l'azione delle sollecitazioni umane; Indicatori di Impatto, ovvero gli impatti negativi che il modificarsi della natura apporta sul sistema antropico; Indicatori di Risposta, ovvero le reazioni della società e l'economia di fronte alle retroazioni negative.

Ovviamente tale sistema di riferimento ambientale risulta essere generico e va adattato caso per caso; dunque entrando nello specifico del *Piano* proposto potremmo classificare le Tematiche Ambientali ed i rispettivi Temi ed Indicatori di pertinenza così come a seguire:

AREA TEMATICA ATMOSFERA

TEMA SINANET	INDICATORE	DESCRIZIONE INDICATORE	INDICE	DPSIR
Emissioni	<i>Emissioni di inquinanti (Particolati, Benzene, etc)</i>	L'indicatore rappresenta una stima delle emissioni	ton/anno	P
	<i>Emissioni di gas serra</i>	L'indicatore rappresenta una stima delle emissioni	ton/anno	P
	<i>Concentrazioni inquinanti e relativi superamenti dei valori limite</i>	L'indicatore fornisce informazioni relative alla concentrazione media degli inquinanti e al numero di superamenti, nel periodo di misura, dei limiti di legge	n° superamenti; concentrazioni espresse in µg/m ³	S
	<i>Inventari locali di emissioni in atmosfera</i>	Rappresenta uno strumento indispensabile per la conoscenza del territorio in quanto fornisce una stima della distribuzione spaziale e dell'evoluzione temporale delle emissioni inquinanti	-	R
Qualità dell'aria	<i>Qualità dell'aria: stazioni di monitoraggio della qualità dell'aria</i>	L'indicatore fornisce il numero delle stazioni di monitoraggio allocate nella zona o nei pressi	n°	R
	<i>Piani d'azione e di risanamento della qualità dell'aria</i>	Rappresentano il processo che porta all'individuazione di "misure aggiuntive" volte al miglioramento della qualità dell'aria, attraverso la caratterizzazione del territorio, l'individuazione delle specifiche fonti di emissione, la valutazione della qualità dell'aria e l'elaborazione di scenari emissivi e di qualità dell'aria a seguito dell'applicazione delle suddette misure.	-	R

AREA TEMATICA BIOSFERA

TEMA SINANET	INDICATORE	DESCRIZIONE INDICATORE	INDICE	DPSIR
Biodiversità: tendenze e cambiamenti	<i>Consistenza e livello di minaccia delle specie animali</i>	L'indicatore rappresenta una stima qualitativa relativa a ripercussioni eventuali sulla fauna	-	I/S
	<i>Consistenza e livello di minaccia delle specie vegetali</i>	L'indicatore rappresenta una stima qualitativa relativa a ripercussioni possibili sulla flora	-	I/S
	<i>Conservazione di habitat</i>	L'indicatore fornisce informazioni relative alla salvaguardia degli habitat naturali	-	R

AREA TEMATICA IDROSFERA

TEMA SINANET	INDICATORE	DESCRIZIONE INDICATORE	INDICE	DPSIR
Risorse idriche e pesi sostenibili	<i>Portate dei corpi idrici superficiali</i>	L'indicatore misura il volume d'acqua (m ³) che attraversa una data sezione del corso d'acqua nell'unità di tempo	m ³ /s	S
	<i>Utilizzo delle risorse idriche: prelievo d'acqua per uso potabile</i>	L'indicatore misura l'impatto quantitativo derivante dalla captazione delle acque	m ³	P

Inquinamento delle risorse idriche	<i>Carico organico potenziale</i>	L'indicatore dà la stima dei carichi organici totali da sottoporre a depurazione nell'area; carichi che provengono per lo più da attività di origine civile	Abitanti equivalenti	P
	<i>Carico trofico potenziale</i>	L'indicatore dà la stima, calcolata per azoto e fosforo, delle quantità potenzialmente immesse nell'ambiente, provenienti per la maggior parte da attività di origine civile	ton/anno	P
	<i>Conformità del sistema fognario</i>	L'indicatore fornisce informazioni circa il grado di copertura della rete fognaria all'interno dell'agglomerato e, quindi, della capacità di garantire il fabbisogno di collettamento	%	R
	<i>Conformità dei depuratori</i>	L'indicatore fornisce informazioni sul grado di conformità ai requisiti di legge (DLgs 152/2006) dei sistemi di trattamento delle acque reflue urbane	%	R

AREA TEMATICA GEOSFERA

TEMA SINANET	INDICATORE	DESCRIZIONE INDICATORE	INDICE	DPSIR
Qualità dei suoli	<i>Percentuale di inquinanti</i>	L'indicatore rappresenta una stima degli inquinanti presenti sull'orizzonte superficiale (30 cm)	%	S
Uso del territorio	<i>Utilizzo delle risorse idriche sotterranee</i>	L'indicatore rappresenta l'uso di risorse del sottosuolo	m ³	P/S
	<i>Erosione del suolo</i>	L'indicatore fornisce un indice del rischio di erosione per le zone di pianura	ton/ha/anno	S
	<i>Impermeabilizzazione del suolo</i>	L'indicatore fornisce informazioni sull'impermeabilizzazione del suolo	%	P
	<i>Urbanizzazione e infrastrutture</i>	L'indicatore fornisce informazioni circa la configurazione dell'insediamento antropico (ad esempio gli indici che permetteranno la valutazione di tale indicatore saranno quelli relativi alla quantificazione delle Aree per parcheggi con relativa viabilità di servizio, delle aree per attrezzature di interesse comune, delle aree a verde naturale, etc)	mc; mq; mc/mq	P

AREA TEMATICA PAESAGGIO E BENI CULTURALI

TEMA	INDICATORE	DESCRIZIONE INDICATORE	INDICE	DPSIR
Qualità del paesaggio/beni culturali	<i>Conformità con i caratteri paesaggistici</i>	L'indicatore rappresenta una stima delle modifiche/tutele sul paesaggio	-	P/R
	<i>Conservazione dei beni culturali</i>	L'indicatore rappresenta una valutazione qualitativa dell'inserimento dei beni culturali originari all'interno del nuovo piano	-	P/R

AREA TEMATICA SALUTE UMANA

TEMA	INDICATORE	DESCRIZIONE INDICATORE	INDICE	DPSIR
Emissioni	<i>Livelli sonori</i>	L'indicatore rappresenta una stima dei livelli sonori eccedenti i limiti di legge	dB	P
	<i>Radiazioni elettromagnetiche (ionizzanti e non ionizzanti)</i>	L'indicatore rappresenta una valutazione dell'intensità della componente elettrica	A/m	P

4.2.2. Gli strumenti della pianificazione ambientale

Tra gli strumenti di pianificazione ambientale di riferimento del *Piano*, ovvero inerenti quel processo di analisi e progettazione con cui i soggetti pubblici governano un determinato territorio, individuando regole, norme e programmi per l'uso razionale delle sue risorse, ricordiamo:

- Per quanto attiene l'Area Tematica dell'**ATMOSFERA**:
 - Piano Risanamento Qualità dell'Aria (P.R.Q.A.), approvato con D.C.R. 10 dicembre 2009, n. 66;
- Per quanto attiene l'Area Tematica della **BIOSFERA**:
 - CARTA DELL'USO DEL SUOLO;
- Per quanto attiene l'Area Tematica dell'**IDROSFERA**:
 - Piano Regionale di Tutela delle Acque (P.R.T.A.), approvato con D.C.R. n. 42 del 27 settembre 2007;
- Per quanto attiene l'Area Tematica dell'**GEOSFERA**:
 - Piano Regionale di Tutela delle Acque (P.R.T.A.), approvato con D.C.R. n. 42 del 27 settembre 2007;
 - Relazione geologica redatta a cura del Dott. Geol. Marco Sandrucci;
- Per quanto attiene l'Area Tematica del **PAESAGGIO E BENI CULTURALI**:
 - Piano Territoriale Paesistico regionale (P.T.P.R.), adottato con D.G.R. 25 luglio 2007, n. 556;
- Per quanto attiene l'Area Tematica della **SALUTE UMANA**:
 - Piano Comunale di zonizzazione acustica (P.Z.A.), approvato con D.C.C. 29 gennaio 2004, n. 12.

4.2.3. Analisi della pertinenza ambientale del Piano

AREA TEMATICA ATMOSFERA

Iniziando dall'analizzare la pertinenza del *Piano* rispetto alla Pianificazione Territoriale Ambientale inerente l'Area Tematica dell'ATMOSFERA, risulta innanzitutto necessario considerare quanto esaminato e previsto dal Piano di Risanamento di Qualità dell'Aria, P.Q.R.A., della Regione Lazio. Detto Piano di risanamento della qualità dell'aria, che rappresenta l'applicazione della direttiva 96/62/CE e delle successive 99/30/CE, 2000/69/CE, recepite in Italia con il D.Lgs. 4 agosto 1999, n. 351 e con i successivi Decreti D.M. 2 aprile 2002, n. 60 e D.M. 1 ottobre 2002, n. 261, è Roma Capitale

finalizzato alla tutela ed al miglioramento della qualità dell'aria ambiente e si compone di una rilevante parte analitica volta a fornire un quadro generale sulle emissioni e le concentrazioni di inquinanti in atmosfera e sui principali fattori determinanti.

Esso poi, valutando i livelli di qualità dell'aria nel territorio, delinea le principali criticità e definisce un quadro degli interventi necessari per il raggiungimento degli standard di qualità dell'aria definiti dalla Commissione Europea.

Il Piano redatto dalla Regione Lazio in prima istanza effettua dunque una valutazione preliminare della qualità dell'aria definendo:

- le zone e gli agglomerati nei quali i livelli di uno o più inquinanti eccedono il valore limite stabilito dalle norme ed alla adozione di un piano o un programma per ricondurre i valori degli inquinanti entro i limiti stabiliti;
- le zone e gli agglomerati in cui i livelli degli inquinanti sono inferiori ai valori limite e tali da non comportare il rischio di superamento degli stessi ed alla adozione di un piano di mantenimento della qualità dell'aria per conservare i livelli degli inquinanti al di sotto dei valori.

Così, sulla base della D.G.R. 1 agosto 2003, n. 767 (vd. *Allegato B - Area Tematica:*

ATMOSFERA, Fig. 1), il territorio regionale viene diviso in tre zone:

- **zona A** comprende i Comuni di Roma e Frosinone dove, a causa dell'entità dei superamenti dei limiti di legge, sono previsti provvedimenti specifici riportati nella Sezione V e VI delle N.T.A. del P.R.Q.A.;
- **zona B** comprende i Comuni che sono stati classificati nel D.G.R. 1 agosto 2003, n. 767 in classe 2, dove è stata accertata con misure dirette o come risultato di un modello di simulazione, l'effettivo superamento o l'elevato rischio di superamento dei limiti di legge da parte di almeno un inquinante e dove sono pertanto previsti piani di azione per il risanamento della qualità dell'aria;
- **zona C** comprende i Comuni delle classi 3 e 4 del D.G.R. 1 agosto 2003, n. 767 a basso rischio di superamento dei limiti di legge, dove sono previsti provvedimenti tesi al mantenimento della qualità dell'aria (vd. *Allegato B - Area Tematica: ATMOSFERA, Fig. 2*)

Analizzando più da vicino la Zona A nella quale risulta inserito il nostro Piano, studiamo l'agglomerato di Roma che risulta come da Cap. 4, Par. 4.2.1 del P.Q.R.A.:



“ costituito dall'intero territorio comunale che si estende per 1.282 km² e ha una popolazione di 2.705.603. Il territorio è suddivisibile in tre zone: Agro romano costituito dalla fascia compresa tra i confini comunali e il grande raccordo anulare, la cui destinazione urbanistica è per la maggior parte agricola anche se sono presenti gli insediamenti industriali in località Ponte Galeria, dove è ubicata la raffineria di petrolio greggio, e la zona industriale del Tiburtino; in questa fascia sono anche presenti insediamenti residenziali talora anche estesi, quali le zone residenziali che si sviluppano in destra e in sinistra della Cristoforo Colombo, della via Cassia, della via Aurelia; lungo le altre vie consolari sono presenti sempre delle zone residenziali frammiste a insediamenti industriali che però non raggiungono estensioni come quelle prima dette; la seconda zona è delimitata dal GRA e l'anello ferroviario e ha carattere prevalentemente urbano di tipo residenziale e uffici; la terza zona è la zona compresa entro l'anello ferroviario. Una caratteristica di Roma è la presenza di ampie zone verdi che si insinuano profondamente nella città facendole assumere un aspetto tra zone verdi e zone edificate a raggiera.

La città è interessata da un'unica attività industriale rilevante ai fini dell'inquinamento atmosferico costituita dalla raffineria di petrolio greggio, ubicata nella zona nord ovest; la raffineria utilizza per i processi 125.000 tonnellate di combustibile costituito per il 90% circa da idrogeno, metano e idrocarburi alifatici leggeri; il rimanente 10% è costituito da combustibili liquidi; la raffineria non ha quindi emissioni significative di polveri mentre l'emissione di ossidi di azoto è valutata in 500 ton/anno; nella stessa zona è ubicato l'impianto di incenerimento dei rifiuti ospedalieri con produzione di energia elettrica dotato di un sofisticato sistema di abbattimento delle emissioni, e la discarica dei rifiuti di Malagrotta.

In località Tor di Valle è ubicata una centrale termoelettrica dell'ACEA della potenzialità di 300 MW che utilizza come combustibile metano.

Nel quartiere Ostiense è ubicata la centrale termoelettrica di Montemartini, piccola centrale a turbina, combustibile gasolio, che ha il compito di coprire le punte di richieste di energia elettrica. Nella parte est (Tiburtina Prenestina Casilina) è presente una estesa zona in cui sono insediate attività industriali di tipologie che non presentano emissioni rilevanti.”

Risulta così evidente che le problematiche di inquinamento della città, ed in particolare dell'area interessata dal Piano, collocato come più volte descritto nel quadrante est della città, sono riconducibili al grandissimo contributo apportato dalle emissioni da traffico veicolare ed anche, nei periodi invernali, ai processi di riscaldamento ambientale, mentre in misura del tutto ridotta alle emissioni degli insediamenti industriali.

Al fine di realizzare un dettagliato rilevamento delle emissioni inquinanti e la redazione di mirati interventi per il risanamento, la qualità dell'aria risulta monitorata da una rete di postazioni fisse, 12 solo nel Comune di Roma (vd. *Allegato B - Area Tematica: ATMOSFERA, Fig. 3*). Tale rete di monitoraggio, di proprietà dell'ARPA Lazio che la gestisce con le sue strutture provinciali, annovera tra le sue stazioni anche quella di Cavaliere, stazione di tipo suburbano, che risulta essere prossima alla zona del Piano.

Il P.R.Q.A. mettendo a sistema i dati provenienti dalle suddette stazioni redige un'analisi dettagliata dei vari tipi di inquinanti presenti nel periodo 2005 - 2006, segnalando il numero di superamenti ed il limite di questi previsto dalla normativa (vd. *Allegato B - Area Tematica: ATMOSFERA, Fig. 4*). Così nella Sezione IV e V delle N.T.A. lo strumento pianificatorio mette a fuoco gli interventi da perseguire nella Zona A e B per operare il risanamento della qualità dell'aria: tra questi ricordiamo le limitazioni al traffico veicolare (Art. 15 Sez. IV) ed i provvedimenti speciali per il Comune di Roma (Art. 18 Sez. V) come a seguire

“1) Oltre ai provvedimenti di cui ai precedenti articoli, il comune di Roma deve provvedere a:

- a. realizzare il completamento dell'anello ferroviario, delle metropolitane leggere e dei corridoi di mobilità lungo i principali assi radiali e tangenziali dell'area urbana;*
- b. istituire tramite aziende municipalizzate o private, il servizio di trasporto pubblico con autobus a chiamata, definendo, con apposito regolamento, le condizioni di concessione, i limiti del servizio, i prezzi massimi da praticare;*
- c. favorire la realizzazione di piattaforme logistiche attrezzate per la razionalizzazione dello smistamento delle merci con distribuzione finale con mezzi leggeri a basso/nullo impatto ambientale;*
- d. prevedere la realizzazione di un sistema internodale di trasporto rifiuti su ferrovia”*

In definitiva, analizzato lo status quo relativo all'Area tematica ATMOSFERA, è possibile ipotizzare a valle della realizzazione del Piano uno scenario compatibile ed in linea con i provvedimenti previsti dal P.R.Q.A. perché se da un lato è appurato che con gli interventi previsti aumenterà il numero degli abitanti, e dunque le emissioni inquinanti imputabili al traffico veicolare ed al riscaldamento ambientale, è anche vero che contestualmente si doterà l'area di servizi pubblici, di aree verdi e del già citato corridoio per la mobilità che percorrerà Via dell'Acqua Vergine, tutte misure che contribuiranno a limitare notevolmente il trasporto privato su gomma.

AREA TEMATICA BIOSFERA

Per quanto attiene la pertinenza del *Piano* nei confronti dell'Area Tematica BIOSFERA, l'analisi risulta maggiormente difficoltosa a causa della parzialità della strumentazione approvata sull'argomento dai diversi enti.

Innanzitutto occorre specificare come per biosfera si intenda l'insieme delle zone in cui le condizioni ambientali permettono lo sviluppo della vita, tra queste si comprendono: la litosfera (sottosuolo e superficie terrestre), l'idrosfera (le acque marine, lacustri e fluviali), ed i primi strati dell'atmosfera (fino ad una altitudine di ca. 10 km).

Date le caratteristiche ormai note delle zone interessate dal *Piano*, risulta evidente che analizzeremo da vicino in particolare quella parte della Biosfera costituita dalla superficie terrestre.

E' opportuno in primis sottolineare come non esista in realtà una vera e propria Carta della vegetazione della Regione Lazio, nonostante questa sia la Regione con maggiore biodiversità in Italia.

Esiste tuttavia una **Carta della Natura del Lazio** frutto del lavoro dell'I.S.P.R.A. – Dipartimento di Difesa della Natura, Servizio Carta della Natura, e realizzata in collaborazione con il mondo scientifico accademico.

Essa nasce con la L. 6 dicembre 1991, n. 394, Legge quadro sulle aree protette, che stabilisce come sua finalità la realizzazione di uno strumento di conoscenza che "individua lo stato dell'ambiente naturale in Italia, evidenziando i valori naturali ed i profili di vulnerabilità territoriale", necessario per definire "le linee fondamentali dell'assetto del territorio con riferimento ai valori naturali ed ambientali"; la Carta della Natura si configura quindi come un sistema organizzato per raccogliere, studiare e analizzare l'informazione territoriale ecologico - ambientale e metterla a disposizione dei vari centri decisionali del Paese, in primo luogo per contribuire alla individuazione di aree da tutelare.

La Carta è stata inizialmente redatta in scala 1:250.000 con lo scopo di identificare i paesaggi italiani, la loro varietà e complessità definendo così una Carta dei tipi e delle unità fisiografiche di paesaggio d'Italia (vd. *Allegato B - Area Tematica: BIOSFERA, Fig. 1*), dove come chiave classificativa principale sono state scelte le caratteristiche litogeomorfologiche e strutturali del rilievo e la loro distribuzione nello spazio (che nel complesso possiamo sintetizzare col termine fisiografia).

In base a tale classificazione la maggioranza del territorio del Comune di Roma, e dunque anche l'area interessata dal nostro , risulta essere identificato come Paesaggio collinare vulcanico con tavolati.

Successivamente in scala 1:50.000, dunque ad una scala ancora molto ampia, sono state definite per molte Regioni, compresa la Regione Lazio, una Cartografia – Carta degli habitat, e altre carte di valutazione tra le quali la Carta del valore ecologico, la Carta della sensibilità ecologica, la Carta della pressione antropica, e la Carta della fragilità ambientale (vd. *Allegato B - Area Tematica: BIOSFERA, Figg. 2,3,4,5,6*), le quali tuttavia non valutano le porzioni di territorio fortemente urbanizzato come quello all'interno del quale ricade il *Piano*. Nel 2009 inoltre l'ISPRA ha avviato i lavori per la Carta della Natura in scala 1:10.000, carta di carattere applicativo, accogliendo l'interesse di alcune Amministrazioni Locali, Agenzie regionali per l'ambiente ed Enti Parco di dotarsi di uno strumento di conoscenza del territorio, conforme agli standard progettuali di Carta della Natura e di un dettaglio idoneo alle esigenze istituzionali di livello regionale e locale.

Oltre alla suddetta cartografia da segnalare inoltre il lavoro svolto dall'ente Roma Natura, che gestisce all'interno del Comune di Roma il sistema delle Aree Protette abbracciando così 9 Riserve naturali, tra le quali il Parco della Valle dell'Aniene in prossimità del quale si colloca l'area di *Piano*.

L'area di *Piano* in realtà costituita come un'isola all'interno dell'Agro Romano si colloca al confine non solo con il Parco della valle dell'Aniene ma anche con l'Agro Tiburtino Prenestino, o Agro Romano antico, la cui ricchezza di beni naturalistici verrà difesa e gestita mediante il P.O.A. – Piano Operativo dell'Area di Programmazione Integrata a cura della Provincia di Roma il quale si pone l'obiettivo di realizzare interventi specifici di riqualificazione di ambiti e percorsi naturalistici - archeologici.

Ma lo strumento che maggiormente informa sull'Area Tematica in oggetto risulta essere la Carta d'uso del Suolo (C.U.S.) realizzata in scala 1:25.000 nell'ambito della redazione del Piano Territoriale Paesistico Regionale. La C.U.S. è una carta tematica di base che rappresenta lo stato attuale di utilizzo del territorio e si inquadra nell'ambito del progetto Corine Land Cover dell'U.E. Essa si fonda su 5 classi principali (“*Superfici artificiali, Superfici agricole utilizzate, Superfici boscate ed ambienti seminaturali, Ambiente umido, Ambiente delle acque*”) e si sviluppa per successivi livelli di dettaglio in funzione della scala di rappresentazione. La C.U.S. articola la lettura dell'intero territorio della Regione Lazio al IV° livello di dettaglio, per un totale di 72 classi di uso del suolo, con una unità minima cartografata di un ettaro.

Nel dettaglio nella TAV 24 foglio 374 (vd. Allegato B - Area Tematica: BIOSFERA, Figg. 7,8,9,10), osserviamo come la maggior parte dell'area interessata dal Piano è definita come "Superficie Artificiale" e collocata tra gli "Insediamenti residenziali" in quanto "Insediamento discontinuo" caratterizzato da "Tessuto residenziale rado", tipologia quest'ultima che sarà rispettata dagli interventi previsti che includono la realizzazione di comparti edificatori opportunamente collocati a distanze idonee dall'edificato preesistente e di altezza omogenea con quest'ultimo. Inoltre da notare come i margini a nord e a nord-est del Consorzio, nonché la porzione di territorio centralmente compresa tra Monte Mentuccia e Colli della Valentina, risultano essere classificate tra le "Superfici agricole utilizzate" come "Prati stabili" ovvero "Superfici a copertura erbacea densa (graminacee)" e saranno interessate da interventi che tuttavia si concretizzeranno nella realizzazione di standard pubblici, quali verde e parcheggi. Così gli aspetti naturalistici citati e le caratteristiche generali dell'uso del suolo non subiranno effetti negativi a seguito dell'attuazione del Piano, che andrà tra gli altri interventi a prevedere a fronte di un aumento del carico abitativo, sempre insediato con i criteri tipologici preesistenti, anche ampi e diffusi spazi verdi.

AREA TEMATICA IDROSFERA

Per quanto attiene la pertinenza del Piano nei confronti dell'Area Tematica IDROSFERA, l'analisi si concentrerà sullo studio del Piano Regionale di Tutela delle Acque (P.R.T.A.).

Il P.R.T.A., redatto ai sensi del D.Lgs. 11 maggio 1999, n. 152 e s.m.i, si pone l'obiettivo di perseguire il mantenimento dell'integrità della risorsa idrica, compatibilmente con gli usi della stessa e delle attività socio-economiche delle popolazioni della Regione.

Oltre agli interventi volti a garantire il raggiungimento e il mantenimento degli obiettivi del D.Lgs. 3 aprile 2006, n. 152, esso contiene anche le misure necessarie alla tutela qualitativa e quantitativa del sistema idrico. Nel dettaglio tra le Tavole di Piano ricordiamo:

- **Tavola n. 1: Carta dei bacini Idrografici;**
- **Tavola n. 2: Carta Geolitologica;**
- **Tavola n. 2bis: Carta Idrogeologica;**
- **Tavola n. 3: Carta della Vulnerabilità Intrinseca degli Acquiferi;**
- **Tavola n. 4: Carta Sinottica della Protezione degli Acquiferi;**
- **Tavola n. 5: Carta delle Aree sottoposte a Tutela;**
- **Tavola n. 6: Carta dello Stato di Qualità;**

• **Tavola n. 7: Carta degli Obiettivi di Qualità.**

Iniziando dunque dall'esaminare la **Tavola n. 1: Carta dei bacini Idrografici** occorre chiarire che la suddivisione degli ambiti territoriali in bacini idrografici si è resa necessaria al fine di consentire proprio una trattazione del Piano di Tutela omogenea e coerente con le prescrizioni di legge. La spartizione in bacini è un'elaborazione di tipo geografico – fisico e non di tipo amministrativo (confini regionali, provinciali, comunali, etc): ogni bacino è distinto da un corso d'acqua principale e da una serie di sottobacini secondari che ospitano gli affluenti.

Da notare come sia stato mantenuto il rango di bacino per l'Aniene e per gli altri tributari che nascono o transitano nel Lazio e confluiscono nel Tevere.

Dalla lettura dell'elaborato grafico (vd. *Allegato B - Area Tematica: IDROSFERA, Fig. 1*) si evince che l'ambito di Piano ricade all'interno del Bacino N° 20, ovvero proprio il bacino dell'Aniene, le cui caratteristiche generali sono riportate nella scheda di bacino relativa compresa nella **Parte 3:**

Bacini idrografici e schede riassuntive per bacino del P.R.T.A. come a seguire.

BACINO N° 20
Codice : ANI Denominazione : ANIENE

Caratteristiche geografiche

LOCALIZZAZIONE GEOGRAFICA (coordi UTM 33 ED40): X min 362055 X max 366150
Y min 462483 Y max 466603

ESTENSIONE ALTITUDINALE (quota s.l.m.): Minio 16 m. Hmax 2155 m. Hmedia 509 m.
AUTORITÀ DI BACINO: Autorità di Bacino Nazionale del Tevere
ATO: 1 - PROVINCIA: Roma, Frosinone

COMUNI: Affile, Agosta, Anticoli Corchile, Arcinazzo Romano, Anagni, Ballege, Capranica, Capranica Prenestina, Casapa, Castel Madama, Castel San Pietro Romano, Cassano Laziale, Cervara di Roma, Ciampino, Ciciliano, Castro Romano, Colonna, Fiamma, Fregene, Fontanafredda, Frascati, Galliano nel Lazio, Genzano, Grottaferrata, Guarcino, Guadagna, Monterotondo, Janina, Licenza, Mandela, Marino Equo, Mottolone, Mentana, Monteporzio Catone, Montecompatri, Palestrina, Pilembrone Sabazia, Percia, Pignone, Pisoniano, Poli, Riofreddo, Rocca Canterano, Rocca di Papa, Rocca Priora, Rocca Santo Stefano, Roccaraja, Roma, Roma, Rotondo, Sambuci, San Cesareo, San Gregorio in Sassola, San Pio dei Corsari, Sant'Angelo Romano, Serranico, Scandriglia, Scauro, Tivoli, Trevi nel Lazio, Vallepietra, Vicovaro, Zagarolo

SUPERFICIE TOTALE DEL BACINO: 146.175 Ha

PRINCIPALI SOTTOBACINI

Codice	Superficie Ha
NEV 420-050	53.875
NEV 420-070	52.780
NEV 420-065	7.763
NEV 420-055	4.877
NEV 420-060	6.443
NEV 420-050	21.250
NEV 420-040	15.421
NEV 420-035	404
NEV 420-035	4.492
NEV 420-030	7.736
NEV 420-010	6.605
NEV 420-020	7.345

CORPI IDRICI SIGNIFICATIVI SOTTERRANEI (vedi in "struttura idrogeologica di appartenenza")
1 - Acquifero minerale del fiume Tevere e Aniene
2 - Acquifero minerale della Sabazia
3 - Gruppo dei bacini Sarcinini, Ernici, Corno e della Nomanada
4 - Sistema dei bacini Sotomaggi, Prenestini, Cornicolani e Ruffi
5 - Sistema dei Colli Albani
6 - Sistema dei bacini Sotomaggi, Prenestini, Cornicolani e Ruffi
7 - Sistema delle Capore
8 - Sistema Aniene

Caratteristiche geologiche ed idrogeologiche

LITOLOGIA (% sul bacino)

Carbonati	20%	Tirreniani	5%
Vulcanici	50%	Antropici, conchili e d'argilla	3%
Aluvionali	7%	Argille	3%
Flysch	20%	Sabbie e conglomerati	4%

CARSISMO (% sul bacino): 20%

VULNERABILITÀ (% sul bacino)

Molto elevata	13%	Media	55%
Elevata	14%	Bassa	17%
Bassa	3%	Molto bassa	9%

STRUTTURA IDROGEOLOGICA DI APPARTENENZA
(classificazione dell'idrogeologo)
Gruppo dei bacini Sarcinini, Ernici, Corno e della Nomanada - Sistema dei bacini Sotomaggi, Prenestini, Cornicolani e Ruffi - Sistema dei Colli Albani

PRESENZA DI SORGENTI n.165

con portata		
di 10 litri/s	di 20 litri/s	senza dato
55	45	55

PRESENZA DI CAPTAZIONI ad uso idropotabile NO SI

Caratteristiche idrografiche

CORPI IDRICI SIGNIFICATIVI (ACQUE SUPERFICIALI): elenco:

Tipologia	Codice Stazione	Denominazione C. Idrico	Motivazione	Note
Corso d'acqua	4-07	Aniene		
	4-13	Aniene		
	4-11	Aniene		
	4-11	Aniene		
	4-10	Aniene		
	4-09	Aniene		

Caratteristiche climatiche

Caratteristiche legate a fattori di qualità

CARATTERISTICHE QUALITATIVE (per i corsi d'acqua)

Denominazione Corso d'acqua	Comune	Cod. Staz.	TBE	LIM	SECA	SACA
Aniene	Artico	4-14	1	2		
Aniene	Artico	4-13	1	2	2	
Aniene	Tivoli	4-12	n.d.	2	n.d.	
Aniene	Roma	4-11	4	3	4	
Aniene	Roma	4-10	4	3	4	
Aniene	Roma	4-09	n.d.	3	n.d.	

A seguire nella **Tavola n. 3: Carta della vulnerabilità intrinseca degli acquiferi** si affronta il tema fondamentale della vulnerabilità ovvero “*la suscettibilità specifica dei sistemi acquiferi, nelle loro parti componenti e nelle diverse situazioni geometriche e idrodinamiche, ad ingerire e diffondere, anche mitigandone gli effetti, un inquinante fluido o idroveicolato tale da produrre impatto sulla qualità delle acque sotterranee, nello spazio e nel tempo*” (Civita M., 1987).

L’ambito di Piano risulta compreso tra i produttori reali e potenziali d’inquinamento come si vede nell’ *Allegato B - Area Tematica: IDROSFERA, fig. 2*. Tali produttori sono definiti come “*tutte le attività che generano e possono generare e/o trasmettere un impatto sulle acque in genere e su quelle sotterranee in particolare*” (Civita M., 1994) e tra questi vi sono proprio le “Aree urbane” in cui insiste il Piano.

A compendio del lavoro svolto con la redazione delle Tavole citate in precedenza è stata redatta un’ulteriore carta da cui è possibile desumere una visione sinottica del territorio ovvero la **Tavola n. 4: Carta Sinottica della Protezione degli Acquiferi**; essa infatti prendendo in considerazione tra i suoi tematismi la vulnerabilità intrinseca degli acquiferi, le aree a diversa infiltrazione e la copertura del soprassuolo vegetale, né fornisce una valutazione in funzione della quale il territorio risulta suddiviso in 27 classi.

Dalla lettura dell’ *Allegato B - Area Tematica: IDROSFERA, Fig. 3* si deduce che l’ambito di Piano risulta caratterizzato da una “Vulnerabilità – Infiltrazione – Protezione Vegetazionale” “basso – basso – basso”, che non subirà modifiche dagli interventi previsti dal Piano vista anche la realizzazione prevista da quest’ultimo di ampie aree a verde.

Inoltre si segnala che nelle **Tavola n. 5: Carta delle Aree sottoposte a Tutela** (vd. *Allegato B - Area Tematica: IDROSFERA, Fig. 4*), **Tavola n. 6: Carta dello Stato di Qualità** (vd. *Allegato B - Area Tematica: IDROSFERA, Fig. 5*), e **Tavola n. 7: Carta degli Obiettivi di Qualità** (vd. *Allegato B - Area Tematica: IDROSFERA, Fig. 6*) del P.R.T.A. l’ambito di Piano ricade tra le “Aree ad elevata antropizzazione”, classificazione del tutto coerente con le previsioni di Piano, e che ad esempio l’area immediatamente circostante l’Area urbana di appartenenza sia tutta identificata con qualità dei bacini scadente o pessima, questo proprio perché l’inquinamento delle acque è strettamente correlato alle attività umane: pressioni quali prelievi di acque superficiali e sotterranee, sversamenti di carichi organici ed inorganici, emissioni di nutrienti (N e P), la produzione di effluenti zootecnici, l’uso di fertilizzanti e fitofarmaci, incidono in maniera determinante sulla qualità e quantità dei corpi idrici.

AREA TEMATICA GEOSFERA

Per quanto concerne l'analisi della pertinenza del Piano rispetto alla Pianificazione Territoriale Ambientale inerente l'Area Tematica della GEOSFERA, risulta ancora necessario considerare in prima battuta quanto esaminato e previsto dal Piano Regionale di Tutela delle Acque, **P.R.T.A.**, esaminato nel dettaglio nell'Area Tematica dell'Idrosfera.

Difatti come già citato al punto precedente tra le Tavole del Piano è annoverata la **Tavola n. 2: Carta Geolitologica** (vd. *Allegato B - Area Tematica: GEOSFERA, Fig. 1*), essenziale al fine di comprendere su scala regionale le diverse unità litologiche del territorio, definendone così caratteristiche fondamentali e tecniche.

La carta infatti definisce un numero contenuto di classi, ognuna con funzione di rappresentare una litologia o un gruppo di litologie che rappresentano comportamenti geoidrogeologici ben identificativi.

Dall'analisi della Tavola si evince che l'area di *Piano* ricade in Classe Q, ovvero all'interno del complesso dei "Lapilli, Scorie e Pozzolane", classe che ha raggruppato i litotipi di unità vulcaniche; difatti l'ambito d'interesse ricade, come ampiamente sottolineato nella Relazione Geologica, nel settore nord - occidentale del distretto vulcanico dei Colli Albani.

Indispensabile inoltre a comprendere anche i caratteri idrogeologici ed a ricostruire l'andamento piezometrico dei corsi d'acqua risulta essere anche la **Tavola n. 2bis: Carta Idrogeologia** (vd. *Allegato B - Area Tematica: GEOSFERA, Fig. 2*).

Qui complessi idrogeologici, descritti in termini di caratteristiche litologiche, deposizionali, di età, di spessore, di permeabilità e in alcuni casi di infiltrazione, sono 22 in tutto e derivano dall'individuazione effettuata dallo studio Boni C., Bono & Capelli G. del 1998.

L'area di *Piano* risulta appartenere al "Complesso delle Piroclastiti", ove per piroclastici si intendono tufi, litoidi, colate piroclastiche, tufi scoriacei e cineritici. Tale complesso, come si desume dalla lettura della **Parte 4: Geologia, Idrogeologia e Vulnerabilità del territorio del P.R.T.A.**, possiede buona permeabilità e capacità di immagazzinamento, oltre ad assorbire mediamente ogni anno nel Lazio circa 300 mm di pioggia.

Nel dettaglio poi la definizione geologica può essere estratta dalla Relazione Geologica allegata al *Piano*: dalla **Carta Geologica di dettaglio** (vd. *Allegato B - Area Tematica: GEOSFERA, Fig. 3*) si desume come l'ambito di *Piano* sia costituito per la maggior parte da Pozzolane grigie, litotipo che



forma la parte superiore del locale substrato, mentre all'esterno dell'area d'intervento, lungo parte dei perimetri nord- est e sud – ovest, affiorano in corrispondenza di scarpate ridotti lembi di Tufo lionato e poco potenti coltri alluvionali frammiste a materiale di origine eluviale. Da segnalare inoltre la presenza sempre nei lembi nord – est e sud – ovest di brevi tratti di terreno di riporto. Dunque se da un lato nel suo complesso tutto l'ambito risulta offrire buone caratteristiche geotecniche, occorre tenere presente la presenza dei tratti di terreni di riporto che in fase esecutiva non saranno interessati da interventi edilizi.

Infine ultimo aspetto da considerare risulta essere la rilevazione di eventuale pericolosità sismica, la quale tuttavia risulta non sussistere in base all'esame effettuato in sede di Relazione Geologica e sulla base della Classificazione Sismica.

La **Classificazione Sismica** attuale, approvata in luogo della Classificazione del 2003 che prevedeva l'individuazione di 4 zone sismiche, è stata approvata con Delibera di Giunta Regionale 22 maggio 2009, n. 387 e s.m.i. ed individua 3 zone sismiche. Ogni zona è poi articolata in sottozone sismiche che saranno caratterizzate con puntualità attraverso studi di Microzonazione Sismica in fase di predisposizione degli strumenti urbanistici.

La zona sismica 1 risulta quella più gravosa in termini di pericolosità sismica e non presenta sottozone, mentre le zone sismiche 2 e 3 sono state articolate in 2 sottozone ognuna, le sottozone 2A e 2B, e le sottozone 3° e 3B.

Per quanto concerne nel dettaglio il Comune di Roma il territorio è stato suddiviso in zone coincidenti con gli ambiti Municipali e si hanno 20 UAS con proprio valore di zona sismica. L'VI Municipio, ovvero quello all'interno del quale ricede il Piano, risulta classificata come Zona Sismica 2B (vd. *Allegato B - Area Tematica: GEOSFERA, Fig. 4*).

Tuttavia da sottolineare, poiché oggetto di attenzione in fase esecutiva, la presenza di eventuali tratti di scarpate che potrebbero costituire cause predisponenti per il manifestarsi di rilevanti effetti di amplificazione sismica; pur tuttavia tali aree ovviamente non saranno interessate da azioni edificatorie.

Infine si ricorda che l'VI Municipio in data 27 dicembre 2011 ha provveduto ad affidare con D.D. N.CH/2923/2011 l'incarico di redazione del piano di Microzonazione Sismica ad una Geologo professionista, pur tuttavia l'elaborazione risulta essere attualmente ancora in fase embrionale.

AREA TEMATICA PAESAGGIO E BENI CULTURALI

Per quanto invece attiene l'Area Tematica PAESAGGIO E BENI CULTURALI sostanziali caratterizzazioni dell'ambito del *Piano* possono essere desunte dall'analisi di alcune tavole del Piano Territoriale Paesistico Regionale (P.T.P.R.), in particolare dall'esame della **Tavola B – Beni paesaggistici** e della **Tavola C - Beni del patrimonio naturale e culturale**.

Dalla **Tavola B** (vd. *Allegato B - Area Tematica: PAESAGGI E BENI CULTURALI, Fig. 1*) risulta evidente che il Nucleo, concluso all'interno del suo perimetro originario e classificato tra le “*Aree urbanizzate del P.T.P.R.*”, possiede tutta la fascia centrale e la parte nord inserite a fronte della “*Ricognizione delle aree tutelate per legge*” tra le “*Aree di interesse archeologico già individuate - beni lineari con fascia di rispetto ml_1108*” e che comprende la presenza di “*Aree di interesse archeologico già individuate – beni puntuali con fascia di rispetto mp 058_1988*” e di “*Beni singoli identitari dell'architettura rurale e relativa fascia di rispetto di 50 m – trp_0687*” costituiti nella fattispecie da un casale.

Da notare come l'estremo nord e una porzione ad est definita dal nuovo perimetro risultano comprese tra “*Corsi delle acque pubbliche c058_0236/_0237*”, ma trattasi di area nel primo caso destinata a verde e parcheggi e nel secondo caso non interessata da interventi.

Inoltre all'interno della **Tavola C - Beni del patrimonio naturale e culturale** (vd. *Allegato B - Area Tematica: PAESAGGI E BENI CULTURALI, Fig. 2*) il Nucleo con il suo perimetro originario è inserito tra i “*Beni del patrimonio culturale*” in quanto “*Tessuto urbano*”; ma tutta l'area vasta di riferimento risulta inserita tra gli “*ambiti prioritari per i progetti di conservazione, recupero, riqualificazione, gestione e valorizzazione del paesaggio regionale – art. 143 D. Lgs. 22 gennaio 2004, n. 42*” come “*Parco archeologico e culturale*”.

Inoltre il toponimo risulta attraversato da nord a sud da “*Beni del patrimonio culturale*” ovvero da “*Viabilità e infrastrutture storiche*” data dal tracciato di Via dell'Acqua Vergine.

Una irrisoria superficie a sud risulta inoltre inserita sempre come “*Beni del patrimonio culturale*” tra “*Viabilità antica (fascia di rispetto 50 mt)*” data sempre dalla prosecuzione del tracciato di Via dell'Acqua Vergine; tuttavia si segnala che su tale superficie non sono previsti interventi di alcun tipo poiché risulta già costruita e di fatti già inserita nell'originario perimetro previsto dall'A.C.

Dunque dalla precedente interpretazione degli strumenti pianificatori risulta evidente la coerenza tra le prescrizioni in materia di paesaggio e beni culturali e gli interventi previsti dal *Piano*.

AREA TEMATICA SALUTE UMANA

L'influenza del Piano relativamente a tale Area viene esaminata analizzando le strumentazioni in materia presenti e costituite dal Piano Comunale di zonizzazione acustica (P.Z.A.).

Per quanto attiene il P.Z.A. occorre specificare che esso rappresenta lo strumento di pianificazione acustica del territorio, e dunque di forte prevenzione e tutela ambientale, in attuazione del D.P.C.M. del 14 novembre 1997; esso risulta redatto in ambito comunale nel rispetto delle competenze assegnate a i Comuni dalla Legge Quadro 26 ottobre 1995, n. 447 sull'inquinamento acustico.

Il Piano finalizzato come cita il nome stesso alla zonizzazione acustica del territorio si costituisce di tre fasi essenziali: la progettazione e realizzazione della classificazione acustica del territorio sulla base degli indicatori stabiliti dalla normativa, la predisposizione di campagne di misura mirate a fornire dati acustici approfonditi delle varie realtà territoriali ed infine l'analisi delle criticità volte a definire le priorità per la redazione dei piani di risanamento.

Per definire la zonizzazione acustica del territorio comunale sono state assegnate le 6 classi di riferimento della normativa basandosi sulla diversa caratterizzazione d'uso del territorio (urbano e rurale).

Il DPCM 14.11.1997 stabilisce per ciascuna delle classi acustiche i seguenti valori limite espressi in livelli equivalenti continui di pressione sonora ponderata "A":

DPCM 14.11.1997						
Classi di destinazione d'uso del territorio	VE		VI		VQ	
	D	N	D	N	D	N
I - aree particolarmente protette	45	35	50	40	47	37
II - aree prevalentemente residenziali	50	40	55	45	52	42
III - aree di tipo misto	55	45	60	50	57	47
IV - aree di intensa attività umana	60	50	65	55	62	52
V - aree prevalentemente industriali	65	55	70	60	67	57
VI - aree esclusivamente industriali	65	65	70	70	70	70

Nella tabella a lato si riportano tali valori, espressi in dB(A)
(D = diurno - N = notturno).

- VE - valore limite di emissione (valore massimo di rumore che può essere emesso da una sorgente sonora, misurato in prossimità della sorgente);
- VI - valore limite di immissione (valore massimo che può essere immesso da una o più sorgenti sonore nell'ambiente abitativo o nell'ambiente esterno misurato in prossimità dei ricettori);
- VQ - valore di qualità (da conseguire nel breve, medio e lungo periodo con tecnologie e metodologie di risanamento).

Nel caso specifico dunque la I Classe comprende quelle aree per cui è richiesta la massima tranquillità, come gli ospedali, scuole, case di riposo, parchi e riserve naturali, etc; le Classi II, III e IV includono rispettivamente le aree a prevalenza residenziale, di tipo misto (residenziale e attività economiche e produttive), e di intensa attività umana; infine le Classi V e VI sono riferite a zone industriali.

Come si evince dall'elaborato grafico (vd. *Allegato B - Area Tematica: SALUTE UMANA, Fig. 1*) l'ambito di *Piano* risulta compreso nella Classe III, ovvero aree di tipo misto, in cui sono individuati come soglie di immissione diurne i 60 dB(A) e notturni i 50 dB(A), classificazione conforme con gli interventi previsti.

4.2.4. Verifica del Piano agli obiettivi di sostenibilità ambientale

Volendo inoltre verificare la pertinenza del *Piano*, e dunque delle azioni da esso previste, con i principi generali di sostenibilità ambientale individuati dal D.Lgs. 29 giugno 2010, n. 128 - "Modifiche ed integrazioni al D. Lgs. 3 aprile 2006, n. 152, recante norme in materia ambientale, a norma dell'articolo 12 della L. 18 giugno 2009, n. 69" - si può affermare che il detto *Piano* risulta allineato alla normativa nazionale.

Tale verifica di congruità fa seguito alle finalità definite dal Decreto suddetto, all'Art. 4 del quale si afferma infatti che la Valutazione Ambientale di piani, programmi e progetti ha proprio lo scopo di assicurare che l'attività antropica sia compatibile con le condizioni per uno sviluppo sostenibile; concetto questo dello sviluppo sostenibile introdotto dal Decreto stesso che definisce da un lato la tutela dell'ambiente quale finalità di tutta l'azione normativa ed amministrativa dello stato, e dall'altro lo sviluppo sostenibile come uno dei principali obiettivi della tutela in quanto consente come specificato al comma 3, Art. 3 ter:

"di individuare un equilibrato rapporto nell'ambito delle risorse ereditate, tra quelle da risparmiare e quelle da trasmettere, affinché nell'ambito delle dinamiche della produzione e del consumo si inserisca altresì il principio di solidarietà per salvaguardare e per migliorare la qualità dell'ambiente anche futuro".

E proprio il proseguimento di tale principio infatti potrebbe consentire la salvaguardia del corretto funzionamento ed evoluzione degli ecosistemi naturali a fronte di modifiche negative provenienti da attività umane.

Dunque oltre agli obiettivi ambientali primari di cui al comma 1 dell'Art. 1 del D.Lgs. 29 giugno 2010, n. 128, identificabili nella salvaguardia e miglioramento delle condizioni ambientali e nella utilizzazione accorta e razionale delle risorse naturali, e finalizzati al generale avanzamento dei

livelli di qualità della vita e perseguibili mediante le azioni ambientali di cui al comma 1 dell'Art. 3 ter, costanti nella tutela del patrimonio culturale e degli ecosistemi naturali, il Piano in oggetto si dovrà dimostrare allineato con i principi dello sviluppo sostenibile.

Tali principi riportati al comma 2 e 4 dell'Art. 3 quater sono identificabili rispettivamente:

“- nell'ambito delle scelte comparative di interessi pubblici e privati connotate da discrezionalità, gli interessi alla tutela dell'ambiente e del patrimonio culturale devono essere di prioritaria considerazione;

- nel salvaguardare il corretto funzionamento ed evoluzione degli ecosistemi”.

Nella matrice esemplificativa riportata a seguire si evince in modo diretto la rispondenza delle azioni di Piano agli obiettivi suddetti, palesando così il miglioramento qualitativo a livello ambientale, culturale e sociale che deriverà dalla realizzazione del Piano.

OBIETTIVI T.U.A. e ss.mm.ii.											
Salvaguardia e miglioramento delle condizioni ambientali: <u>tutela degli ecosistemi naturali</u>		0	0	0	0	0	+	+	0	0	0
Salvaguardia e miglioramento delle condizioni ambientali: <u>tutela del patrimonio culturale</u>		0	0	0	0	0	0	0	0	0	+
Utilizzazione accorta e razionale delle risorse naturali		+	+	0	0	0	+	+	+	+	0
Scelta comparativa di interessi pubblici e privati		+	+	+	+	+	0		+	0	0
Salvaguardia del corretto funzionamento ed evoluzione degli ecosistemi naturali		0	0	0	0	0	0	+	+	+	0
AZIONI DI PIANO											
Opere di Urbanizzazione primaria e secondaria											
Dotazione di standard residenziali											
Realizzazione di nuove cubature											
Cessione di aree all'A.C.											
Ricucitura tra i 2 comprensori inclusi nel Piano (Colli della Valentina e Monte Mentuccia)											
Creazione di pause tra gli spazi costruiti e non, e messa a sistema degli stessi con percorsi pedonali											
Diffusa dislocazione di aree verdi											
Utilizzazione delle aree già a concentrazione edilizia per la collocazione delle nuove cubature											
Dislocazione delle volumetrie e degli standard in funzione di criteri ambientali, quali orografia, soleggiamento, etc.											
Sedimi vincolati non interessati dalla realizzazione delle cubature previste dal Piano											

Legenda

+ : rispondente

-: non rispondente

o: indifferente/non rapportabile

5. L'analisi dei possibili impatti

In fine a conclusione di quanto previsto dal già citato Allegato I del D. Lgs. 16 gennaio 2008, n. 4 e D. Lgs. 29 giugno 2010, n. 128 (*vd. cap. 2*) chiudiamo il presente Rapporto Preliminare con l'individuazione delle caratteristiche degli impatti che potrebbero derivare dalla realizzazione del *Piano*.

Probabilità, durata, frequenza e reversibilità degli impatti

Come evidente dall'analisi effettuata dell'influenza del *Piano*, sia in ambito territoriale quanto in ambito ambientale, gli effetti che l'attuazione del Piano, effettiva Variante al P.R.G., determinerà con sicura probabilità risulteranno essere quelli di una permanente trasformazione territoriale che, come già delineato dettagliatamente, non comporterà effetti negativi sul territorio e sull'ambiente. Inoltre quanto alla reversibilità dei suddetti, risulta improbabile che si verifichi o che venga pianificata, in quanto l'ambito che si verrà a creare diverrà un vero e proprio nucleo urbano, dotato di servizi utili anche al circostante tessuto .

Carattere cumulativo degli impatti

L'eventuale carattere cumulativo non risulta essere ravvisato dall'analisi effettuata sugli impatti relative alle componenti ambientali.

Natura transfrontaliera degli impatti

Riferendosi il Piano ad una esigua porzione del tessuto del Comune di Roma localizzato all'esterno del G.R.A., in un ambito di edilizia spontanea, esso non comporterà alcun effetto di natura transfrontaliera.



Rischi per la salute umana o per l'ambiente

Il Piano non prevede l'ubicazione di attività nocive alla salute umana o all'ambiente, in quanto si configura come tessuto residenziale le cui attività risultano del tutto idonee ad un comune utilizzo del territorio.

Nel dettaglio i rischi che potrebbero provenire da un non adeguato smaltimento dei comuni agenti inquinanti sarà ovviamente completamente scongiurato dalla razionale realizzazione delle opere di urbanizzazione primaria previste (fogne, etc); mentre per quanto attiene il contenimento dei gas di scarico delle autovetture si sottolinea che il maggior carico abitativo della zona non corrisponderà ad un proporzionale aumento degli stessi grazie soprattutto alla previsione della realizzazione del corridoio della mobilità su Via dell'Acqua Vergine e grazie alla localizzazione all'interno dell'area di servizi pubblici ora assenti. In fine relativamente all'aumento dei fumi derivanti dai nuovi impianti di riscaldamento/condizionamento estivo che saranno installati, risulta evidente che questi saranno realizzati nel rispetto della normativa vigente con particolare attenzione al risparmio energetico.

Entità ed estensione nello spazio degli impatti (area geografica e popolazione potenzialmente interessate)

Come già ampiamente avvalorato gli effetti del *Piano* risultano avere un'accezione nel complesso positiva, grazie soprattutto alla maggior dotazione di standard che comporta, ed un'estensione locale che interessa il Nucleo, ovvero i Consorzi di colli della Valentina e Monte Mentuccia, o al più il tessuto dei quartieri immediatamente limitrofi quali ad esempio Colle Prenestino.

Valore e vulnerabilità dell'area che potrebbe essere interessata a causa

- **delle speciali caratteristiche naturali o del patrimonio culturale;**
- **del superamento dei livelli di qualità ambientale o dei valori limite dell'utilizzo intensivo del suolo.**

Per quanto attiene le particolari caratteristiche del patrimonio culturale del Nucleo risulta evidente, come già descritto nel Par. 4.1.3, che l'area è attraversata trasversalmente da un'area di rispetto dei Beni d'interesse Archeologico in quanto sussistono all'interno del perimetro dei beni lineari, quali un antico tracciato, dei beni areali, quali frammenti fittili ed una preesistenza archeologica - monumentale identificabile nel casale di Monte Mentuccia. La presenza di tali aree e di altri vincoli di carattere naturalistico, come ad esempio le fasce di rispetto dei corsi d'acqua che lambiscono i confini del Nucleo, hanno reso assai difficoltoso il reperimento delle aree per la realizzazione di

standard e cubature, obbligando così necessariamente a delle scelte, in quanto alcuni interventi previsti si sarebbero necessariamente andati a sovrapporre ad un'area piuttosto che ad un'altra. In tal senso si sono analizzati con estrema attenzione i vincoli e data la non prescrizione alla totale inedificabilità prevista dal vincolo archeologico, si è scelto di posizionare i comparti edificatori in leggera sovrapposizione, ovvero per brevi tratti, con le fasce di rispetto del vincolo suddetto, assicurando tuttavia in fase esecutiva la realizzazione delle necessarie verifiche.

Quanto al superamento dei livelli di qualità ambientale o di utilizzo del suolo non si riscontrano problemi.

Per quanto infine attiene un discorso di vulnerabilità idrogeologica, stimato in sede di Relazione Geologica, di media entità, emerge un unico elemento rappresentato dalla falda acquifera in quanto l'area ricade all'interno delle zone di rispetto e di Protezione delle Aree di Salvaguardia delle Sorgenti dell'Acqua Vergine; si sottolinea tuttavia come già ampiamente specificato che tali zone non saranno interessate da interventi edilizi.

Impatti su aree o paesaggi riconosciuti come protetti a livello nazionale, comunitario o internazionale.

Il Piano non riguarda aree o paesaggi elencati in oggetto.

6. Proposta di Soggetti competenti in materia ambientale (SCA)

A conclusione viene qui proposto un elenco di soggetti competenti in materia ambientale così come previsto dal comma 2 dell'Art. 12 del D. Lgs. 3 aprile 2006, n. 152 e s.m.i. (*vd. par. 1.3*) in base al quale:

“2. L'autorità competente in collaborazione con l'autorità procedente, individua i soggetti competenti in materia ambientale da consultare e trasmette loro il documento preliminare per acquisirne il parere. Il parere e' inviato entro trenta giorni all'autorità competente ed all'autorità procedente.”

Risulta infatti di rilevante importanza al fine di un esito coerente della procedura di Verifica di Assoggettabilità a VAS ribadire la necessità della collaborazione tra Autorità Competente, ovvero la Regione Lazio, l'Autorità Proponente, ovvero Roma Capitale e gli S.C.A. tra i quali potremmo individuare:

1. Regione Lazio - Direzione Regionale Ambiente (viale del Tintoretto, 432 -00142 Roma)
Area Conservazione Natura e Foresta;

Roma Capitale

50



COPIA CONFORME ALL'ORIGINALE

2. Regione Lazio - Direzione Regionale Ambiente (viale del Tintoretto, 432 -00142 Roma)
Area Conservazione Qualità dell'Ambiente;
3. Regione Lazio - Direzione Regionale Ambiente (viale del Tintoretto, 432 -00142 Roma)
Area Difesa del Suolo e Concessioni Demaniali;
4. Regione Lazio – Direzione Regionale Territorio ed Urbanistica (Via del Giorgione, 129 –
00129 Roma);
5. Agenzia Regionale Parchi ARP (Via del pescaccio, 96 - 00166 Roma);
6. Ministero per i Beni e le attività Culturali – Direzione Regionale per i Beni Culturali e
Paesaggistici del Lazio (Via di San Michele , 22 – 00153 Roma);
7. Soprintendenza per i Beni Archeologici di Roma (Piazza dei Cinquecento, 67 – 00185
Roma);
8. Soprintendenza per i Beni Architettonici e Paesaggistici del Comune di Roma (Via di San
Michele – 00153 Roma);
9. Provincia di Roma – Dipartimento IV – Servizi di Tutela Ambientale (Via Tiburtina , 691 –
00153 Roma);
10. Provincia di Roma – Dipartimento VI – Governo del Territorio (Via Angelo Bargoni, 8 –
00153 Roma);
11. Autorità di Bacino del Fiume Tevere (Via Vittorio Bachelet, 12 – 00185 Roma);
12. ASL ROMA B (Via Filippo Meda, 35 – 00157 Roma),
13. Agenzia Regionale per la Protezione Ambientale del Lazio – ARPA Lazio (Via Garibaldi,
114 – 02100 Rieti),
14. Autorità ATO 2 (Via Cesare Pescarella, 31 – 00153 Roma).

7. Elenco Allegati

Gli Allegati al presente Rapporto Preliminare, riportati a seguire, si compongono di:

Allegato A, organizzato in

- Allegato A - **P.T.P.** (pgg.1-10)
- Allegato A - **P.T.P. R.** (pgg.11-18)
- Allegato A - **P.T.P.G.** (pgg.19-21)
- Allegato A - **P.R.G.** (pgg.22-29)



- Allegato A - **Carta Storica, Archeologica, Monumentale e paesistica del suburbio dell'Agro Romano** (pgg.30-33)
- Allegato A - **Piano delle Certezze** (pgg.34-36)
- Allegato A - **Piano regionale dei Parchi e delle Riserve** (pgg.37-39)

e di un Allegato B, articolato a sua volta in

- Allegato B - **AREA TEMATICA: ATMOSFERA** (pgg.40-43)
- Allegato B - **AREA TEMATICA: BIOSFERA** (pgg.44-51)
- Allegato B - **AREA TEMATICA: IDROSFERA** (pgg.52-58)
- Allegato B - **AREA TEMATICA: GEOSFERA** (pgg.59-63)
- Allegato B - **AREA TEMATICA: PAESAGGIO E BENI CULTURALI** (pgg.64-67)
- Allegato B - **AREA TEMATICA: SALUTE UMANA** (pgg.68, 69)

ALLEGATO DI INTEGRAZIONE al Rapporto Preliminare contenente (pgg.70 - 102)

- **integrazioni richieste dalla Regione Lazio – Direzione Regionale Territorio, Urbanistica, Mobilità e Rifiuti – Area Autorizzazioni Paesaggistiche e Valutazione Ambientale Strategica;**
- **integrazioni richieste in seguito alle sedute del Tavolo Tecnico istituito dall'”Accordo” (articolo 2) ex art. 15 Legge 241/90 approvato con D.G.R. n. 258 del 13/05/2014 e D.G.C. n. 145 del 22/05/2014.**

